Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Atto del Governo n. 472-*bis*

Articolo 1, co. 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d), e) della legge 23 giugno 2017, n. 103

Schede di lettura

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

dicembre 2017

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura
TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 562/1

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Giustizia
Tel. 06 6760-9148 - st_giustizia@camera.it -
@CD_giustizia
Atti del Governo n. 470/1

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

GI0628A
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA **1**

Introduzione **3**

La delega legislativa **4**

Contenuto dell'A.G. 472 ..... **9**

I pareri delle Commissioni parlamentari sull'A.G. 472 ..... **11**

Il contenuto dell'A.G. 472-bis **17**

- Modifiche al codice penale (art. 1) 17
- Riservatezza delle conversazioni con il difensore (art. 2, comma 1, lett. a) 18
- Eccezione al divieto di pubblicazione di atti (art. 2, comma 1, lett. b) 20
- Riservatezza delle conversazioni irrilevanti (art. 2, comma 1, lett. c), d), e) 21
- Segreto istruttorio (art. 2, comma 1, lett. f) 27
- Modalità di trascrizione dei nastri magnetofonici (Art. 3, comma 1, lett. a) 28
- Selezione delle intercettazioni nelle indagini preliminari (Art. 3, comma 1, lett. b) e d) 29
- Conservazione della documentazione (art. 3, comma 1, lett. c); art. 5, comma 1, lett. b) 34
- Richiesta di misure cautelari (art. 3, comma 1, lett. e), f), g) e h); art. 5, comma 1, lett. c) 37
- Selezione delle intercettazioni nelle fasi successive alle indagini preliminari (art. 3, comma 1, lett. i) e L) 40
- Trascrizione delle intercettazioni (art. 3, comma 1, lett. m) 41
- Intercettazioni mediante captatore informatico o *trojan* (art. 4; art. 5, comma 1, lett. a) 42
- Intercettazioni nei procedimenti per delitti contro la p.a. (art. 6) 48
- Disposizioni attuative (art.7) 50
- Invarianza finanziaria (art. 8) 51
- Norma transitoria (art. 9) 52

Testo a fronte..... 53

Schede di lettura

INTRODUZIONE

Lo schema di decreto legislativo A.G. 472-*bis* dà attuazione all'**articolo 1, comma 82 della legge n. 103 del 2017** (*Modifiche al codice penale, di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*), entrata in vigore il 3 agosto 2017, che **delega il Governo** ad adottare decreti legislativi, nel rispetto dei principi dettati dal comma 84, per **riformare la disciplina delle intercettazioni**.

Tale schema è stato approvato in secondo esame preliminare da parte del Consiglio dei ministri il 18 dicembre 2017, dopo che su un primo schema (A.G. 472) hanno espresso il proprio parere le **Commissioni parlamentari** competenti per materia e per i profili finanziari.

In base alla legge n. 103, se il Governo non intende conformarsi ai pareri parlamentari, deve trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni ed eventuali modificazioni, motivando le proprie scelte.

Lo schema di decreto legislativo A.G. 472-*bis* è dunque stato trasmesso dal Governo ai fini della nuova espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari.

Le Commissioni hanno **10 giorni di tempo** per formulare un nuovo parere. Decorso tale temine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

Il presente dossier, dopo avere richiamato in sintesi i contenuti della delega, del primo schema di decreto legislativo e dei pareri espressi su di esso dalle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, illustra i contenuti del nuovo schema A.G. 472-*bis* e le modifiche apportate dal Governo in relazione a tali pareri. In una tabella finale sono infine messe a raffronto le disposizioni vigenti oggetto di modifica, le modifiche apportate dall'A.G. 472, i contenuti dei pareri delle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato, le ulteriori modifiche apportate dall'A.G. 472-*bis.*

LA DELEGA LEGISLATIVA

Più in dettaglio, in base al **comma 83,** che delinea i tempi e il procedimento per l'attuazione, la **delega** per la riforma delle intercettazioni deve essere esercitata **entro tre mesi** dall'entrata in vigore della legge n. 103. Peraltro, la presentazione dello schema di decreto legislativo n. 472 alle Camere il 3 novembre 2017 ha attivato il c.d. **slittamento** del termine per l'esercizio della delega, che il comma 83 individua in 60 giorni. La delega dovrà dunque essere esercitata entro il **2 gennaio 2017**.

Quanto al **procedimento**, gli schemi dei decreti legislativi devono:

- essere adottati su proposta del Ministro della giustizia;
- essere trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei **pareri delle Commissioni parlamentari** competenti per materia e per i profili finanziari. Le Commissioni devono esprimere il parere entro 45 giorni dalla trasmissione;
- **se il Governo non intende conformarsi ai pareri parlamentari, deve trasmettere nuovamente** i testi alle Camere con le sue osservazioni ed eventuali modificazioni, motivando le proprie scelte. Le Commissioni hanno tempo 10 giorni per formulare un nuovo parere; decorso tale temine i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

Il **comma 84** – alle **lettere da a) ad e)** – richiede al Governo di **garantire il rispetto dell'articolo 15 della Costituzione**, relativo alla libertà di comunicazione.

La delega specifica i seguenti **principi e criteri direttivi** per la riforma delle intercettazioni:

- **garantire la riservatezza** delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, con particolare riferimento ai **colloqui con il difensore (lett. a)**;
- intervenire sulle **modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle intercettazioni** e dettare una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine. In questo ambito, dovrà essere tutelata in particolare la **riservatezza** delle comunicazioni e delle conversazioni **delle persone occasionalmente coinvolte** nel procedimento e delle **comunicazioni** comunque **non rilevanti a fini di giustizia penale**. Il Governo, fermi restando i limiti ed i criteri di utilizzabilità vigenti, deve prevedere:

- ai fini della **selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare**, che il PM assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti intercettazioni inutilizzabili, irrilevanti ai fini delle indagini (in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei) o contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini;
- che gli **atti contenenti intercettazioni non allegati** a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito **archivio riservato**, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice, fino alla decisione del giudice circa l'acquisizione agli atti delle intercettazioni richieste dalle parti, e non manifestamente irrilevanti (art. 268, co. 6) e alla loro trascrizione integrale (art. 268, comma 7), con il quale soltanto viene meno il divieto di pubblicazione di cui al co. 1 dell'art. 114 c.p.p. relativamente agli atti acquisiti;
- che alla conclusione di questa procedura i difensori delle parti possano ottenere **copia degli atti e trascrizione** delle intercettazioni ritenute rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;
- che, in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, il **PM** - ove riscontri registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini - qualora non sia già intervenuta la procedura di selezione del materiale di cui ai co. 6 e 7 dell'art. 268 c.p.p., **dispone l'avvio della selezione** indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio; che tali **conversazioni o comunicazioni non siano oggetto di trascrizione sommaria**, come oggi richiesto dall'art. 268, co. 2, c.p.p., ma vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione del contenuto, come oggi previsto dal comma 2.

- introdurre un **nuovo delitto** (punito con la reclusione non superiore a 4 anni) per punire coloro che **diffondano il contenuto** di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche

fraudolentemente captate, **con la sola finalità di recare danno alla reputazione**. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca (**lett. b)**;

- tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della **CEDU** a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione **(lett. c)**;
- semplificare le condizioni per l'impiego delle intercettazioni nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione **(lett. d)**;
- disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante **immissione di captatori informatici (cd. *Trojan*)** in dispositivi elettronici portatili **(lett. e**). Con questo criterio direttivo, si richiede al Governo di prevedere che:

- l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;
- la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria (o dal personale incaricato su indicazione della polizia giudiziaria), tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni (ex art. 268 c.p.p.);
- l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i gravi delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. e, fuori da tali casi, nel domicilio, soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti previsti per le intercettazioni telefoniche di (art. 266, co.1, c.p.p.);
- in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;
- il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il server della Procura, così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni;
- al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante;
- siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire

che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia;

- in caso di urgenza, il PM possa disporre l'intercettazione con queste specifiche modalità, limitatamente ai gravi delitti di cui all'art. 51, co. 3-bis e 3-quater c.p.p., con successiva convalida del giudice entro 48 ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendano impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;
- i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (ex art. 380 c.p.p.);
- non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede.

CONTENUTO DELL'A.G. 472

Lo schema originario di decreto legislativo (A.G. 472) consta di **9 articoli** attraverso i quali, in estrema sintesi:

- inserisce nel codice penale il **delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente**, per punire con la reclusione fino a quattro anni colui chiunque, partecipando a incontri o conversazioni private con la persona offesa, ne registra il contenuto all'insaputa dell'interlocutore (microfoni o telecamere nascoste), per diffonderlo allo scopo di recare un danno all'altrui reputazione (*art. 1*);

- a tutela della **riservatezza delle comunicazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito**, vieta la trascrizione, anche sommaria, di queste comunicazioni *(art. 2)*;

- interviene con riguardo alla garanzia di **riservatezza delle comunicazioni non rilevanti a fini di giustizia penale ovvero contenenti dati sensibili** prevedendo che, quando l'ufficiale di polizia giudiziaria che procede all'intercettazione ascolta una comunicazione di questa natura, non la trascriva, neanche sommariamente. L'ufficiale dovrà invece annotare, anche sommariamente, i contenuti di quelle comunicazioni affinché il PM sappia che è stata operata questa scelta e possa compiere valutazioni diverse, chiedendo la trascrizione anche di quelle comunicazioni quando le ritenga utili alle indagini (*art. 2*);

- in relazione alla **procedura di selezione delle intercettazioni**, disciplina **la fase del deposito** dei verbali e delle registrazioni, con la possibilità offerta alle parti di prenderne cognizione, e **la fase dell'acquisizione** del materiale intercettato **al fascicolo delle indagini**, che segue una duplice procedura a seconda che le intercettazioni debbano o meno essere utilizzate per motivare una misura cautelare. Nel primo caso, l'acquisizione è disposta dal PM a seguito del provvedimento del giudice che adotta la misura cautelare; nel secondo caso è disposta dal giudice che ha autorizzato le operazioni all'esito di un contradditorio tra accusa e difesa che può essere anche solo cartolare (*art. 3*);

- prevede che **i difensori** possano ottenere la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni acquisite al fascicolo, ma **non possano estrarre copia dei verbali** di trascrizione delle conversazioni

intercettate. La **trascrizione delle intercettazioni**, attualmente prevista al termine dell'udienza di stralcio, dovrà infatti essere effettuata **all'apertura del dibattimento**; solo in quella fase le parti potranno estrarre copia;

- prevede che tutti gli atti delle intercettazioni non acquisiti al fascicolo siano restituiti al PM per la conservazione nell'**archivio riservato tenuto presso l'ufficio del PM** e siano coperti da segreto; ogni accesso all'archivio dovrà essere registrato (*art. 5*). Il GIP potrà accedere e ascoltare le registrazioni; i difensori delle parti potranno ascoltare le registrazioni ma non potranno ottenere copia delle registrazioni e degli atti;

- per quanto riguarda l'**uso delle intercettazioni nel procedimento cautelare**, la riforma prevede che, tanto nella richiesta di misura cautelare fatta dal PM, quanto nell'ordinanza del giudice che concede la misura, possano essere **riprodotti solo i brani essenziali** delle comunicazioni intercettate, che risultino necessari a sostenere la richiesta del PM o a motivare la decisione del giudice. Anche in questa fase, i difensori potranno esaminare gli atti e le registrazioni, ma non estrarre copia (*art. 3*). Dispone poi che sia il PM ad acquisire al fascicolo delle indagini le comunicazioni o conversazioni utilizzate per l'adozione di una misura cautelare; ciò farà seguito, peraltro, a un **vaglio di rilevanza** del materiale intercettativo presentato dal PM a corredo della richiesta, effettuato dal **giudice della cautela**, che dovrà restituire al PM gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili per la conservazione nell'archivio riservato;

- disciplina le **intercettazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili (c.d. *trojan*)**. Tali intercettazioni saranno consentite nei luoghi di privata dimora solo quando vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo un'attività criminosa; il presupposto non è richiesto però se si procede per uno dei gravi delitti previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale. Il PM e il giudice dovranno motivare l'esigenza di impiego di questa modalità e indicare in quali luoghi e tempi sarà possibile attivare il microfono (*art. 4*). Dovrà essere costantemente garantita la sicurezza e l'affidabilità della rete di trasmissione attraverso la quale i dati intercettati vengono trasferiti agli impianti della procura della Repubblica (*art. 5*) e spetterà a un **decreto del Ministro della giustizia** definire i dettagli tecnici dei programmi

informatici da utilizzare (*art. 7*), che dovranno comunque assicurare la possibilità di disattivare il dispositivo alla fine delle operazioni rendendolo inservibile;

- semplifica i presupposti per disporre le **intercettazioni nei procedimenti per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione**, quando tali reati siano puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a 5 anni. Se si procede per tali delitti, infatti, l'intercettazione dovrà risultare necessaria (e non indispensabile) e saranno sufficienti indizi di reato (anche non gravi). Per utilizzare in tali indagini l'intercettazione ambientale con *trojan* in luoghi di privata dimora, permane il requisito della attualità dell'attività criminosa (*art. 6*);

- prevede che dall'attuazione della riforma non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (*art. 8*);

- detta una **norma transitoria** in base alla quale la riforma potrà applicarsi alle intercettazioni autorizzate dopo il 180° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo (*art. 9*).

•

I PARERI DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI SULL'A.G. 472

Sullo schema di decreto legislativo n. 472 la Commissione Giustizia della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni il 6 dicembre 2017; in pari data la Commissione Bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

Il 12 dicembre 2017, la Commissione Giustizia del Senato della Repubblica ha espresso parere non ostativo con condizioni e osservazioni. Il 13 dicembre 2017, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo.

Con le **condizioni** contenute nel proprio parere, la **Commissione Giustizia della Camera** ha chiesto di:

- sopprimere l'ultimo periodo dell'art. 2 comma 1, lettera a), volto a modificare l'art. 103, comma 7, c.p.p., concernente la riservatezza dei colloqui dei difensori con l'assistito e. in particolare, il divieto di trascrizione di tali comunicazioni e conversazioni comunque intercettate; la soppressione riguarda il riferimento all'art. 267,

comma 4, c.p.p., che attiene soltanto alla procedura di scarto delle conversazioni irrilevanti e non a quelle inutilizzabili;

- sopprimere, all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, numero 2), volto a modificare l'art. 268, comma 4, c.p.p., le parole: «se pure oggetto di proroga»; si tratta della disposizione in base alla quale i verbali e le intercettazioni sono trasmessi al pubblico ministero, immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni, *se pure oggetto di proroga*, per la conservazione nell'archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero;
- sostituire, all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, capoverso Art. 268-*ter*, comma 3, le parole: «nel termine di cui al comma 2» con le seguenti: «nel termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 268-*bis*, comma 2»; conseguentemente è stato chiesto di aggiungere, in fine, al medesimo comma 3, i seguenti periodi: «Tale termine può essere oggetto di proroga per un periodo di pari durata. Il giudice dispone la proroga in ragione della complessità del procedimento e del numero delle utenze intercettate»; si tratta della disciplina dei termini entro cui i difensori possono richiedere l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti a fini di prova, non comprese nell'elenco formato dal p.m., ovvero l'eliminazione di quelle non utilizzabili o di cui è vietata la trascrizione nel verbale;
- sostituire, all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, capoverso Art. 268-*quater*, il comma 4 con il seguente: «I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere copia dei verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni acquisite»; viene chiesto in tal modo di prevedere anche la possibilità per i difensori di ottenere copia dei predetti verbali;
- all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, n. 1), secondo periodo, dopo le parole: «Al giudice per le indagini preliminari» inserire le seguenti: «e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà»; si tratta di una modifica dell'art. 269 c.p.p., in tema di conservazione della documentazione, diretta a estendere ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà la possibilità di accedere in ogni caso all'archivio e di ascoltare le conversazioni o comunicazioni registrate;
- all'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, sopprimere la parola: «non»; si tratta di una modifica dell'art. 293, comma 3, c.p.p., diretta a riconoscere il diritto del difensore di copia – oltre che di esame – dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate.

Le **osservazioni** contenute nel parere della Commissione Giustizia della Camera invitano il Governo a valutare l'opportunità di:

- inserire, all'art. 5, comma 1, lettera b), capoverso art. 89-bis, comma 2, delle disposizioni di attuazione c.p.p., dopo le parole «l'archivio»: «è gestito, anche con modalità informatiche, e»; si tratta della disposizione sulla gestione dell'archivio riservato delle intercettazioni, sotto la direzione e sorveglianza del p.m.;
- eliminare all'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso Art. 89-bis, comma 3, l'inciso «oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero» e inserire, dopo le parole «il pubblico ministero e i suoi ausiliari», le seguenti: «, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto»; si tratta della disposizione sull'accesso all'archivio riservato delle intercettazioni, in cui, in base all'osservazione, verrebbe specificato che tra gli ausiliari del p.m. sono compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto e verrebbe soppresso il riferimento introduttivo agli ausiliari autorizzati del p.m.;
- all'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso ART. 89-bis, comma 2, in ragione dell'esigenza di prevedere una specifica disciplina relativa sia alle modalità di accesso all'archivio riservato, sia ai poteri di controllo del procuratore della Repubblica per impedire l'impropria diffusione del materiale ivi custodito, introdurre una disposizione volta a prevedere l'adozione di specifiche linee guida da adottarsi con decreto ministeriale, sentito il Garante della protezione dei dati personali;
- prevedere, all'articolo 114, comma 2, c.p.p., in materia di divieto di pubblicazione di atti e di immagini, in vista di un rafforzamento del diritto all'informazione, la pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare, elaborata secondo i nuovi criteri di cui all'articolo 292.

Con le **condizioni** contenute nel proprio parere, la **Commissione Giustizia del Senato** raccomanda al Governo di:

- sostituire, all'articolo 2, comma 1, lettera b), dello schema, volto a modificare l'art. 267, comma 4, c.p.p., le parole: «informando preventivamente il pubblico ministero» con le seguenti: «informando *tempestivamente* il pubblico ministero»; si tratta delle modalità attraverso le quali l'ufficiale di polizia giudiziaria deve provvedere alle operazioni - con divieto di trascrizione delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti, secondo quanto

previsto dall'art. 268, comma 2-bis – informando il p.m. con annotazione dei contenuti delle comunicazioni e conversazioni;

- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1), al nuovo comma 2-bis dell'art. 268 c.p.p., sostituire il primo periodo in modo da prevedere il divieto di trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni *manifestamente* irrilevanti (il testo dello schema non prevede il carattere manifesto della irrilevanza) ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle *comunque* (in luogo di *parimenti* nel testo dello schema) non rilevanti che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge.»;
- aggiungere all'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema, al comma 3 dell'articolo 268-ter c.p.p., il seguente periodo: «Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato dal giudice su richiesta dei difensori di ulteriori periodi di cinque giorni e comunque non oltre il trentesimo giorno dal deposito»; si tratta del termine di cinque giorni entro cui il p.m. presenta al giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni, conversazioni e flussi, rilevanti a fini di prova e ne dà contestualmente comunicazione ai difensori;
- sostituire, all'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema, all'articolo 268-quater c.p.p.. i commi 1 e 2 con il seguente:"1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il giudice fissa per il quinto giorno successivo l'udienza della quale è data tempestiva comunicazione al pubblico ministero e ai difensori e nella quale dispone con ordinanza l'acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d'ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione."; verrebbe in tal modo soppressa la disposizione che rende possibile per il giudice l'ascolto delle conversazioni e comunicazioni e risulterebbe obbligatoria – e non più eventuale, come nello schema – l'udienza con previa comunicazione a p.m. e difensori (nello schema, normalmente la decisione è assunta dal giudice in camera di consiglio senza intervento delle parti);
- aggiungere, all'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema, all'articolo 268-quater c.p.p., dopo il comma 4 il seguente:"4-bis. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni

o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento."; conseguentemente, sopprimere la lettera i) del comma 1 del medesimo articolo 3 (tale lettera disciplina la materia in termini analoghi, introducendo l'art. 493-bis c.p.p. sulla trascrizione delle intercettazioni; peraltro, diversamente da quanto previsto dal citato comma 4-bis proposto dalla condizione, prevede che la trascrizione abbia luogo su richiesta delle parti, non prevede che le trascrizioni o le stampe siano inserite nel fascicolo del dibattimento, stabilisce che delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe le parti possano estrarre copia);

- in relazione all'articolo 3, comma 1, lettera f), dello schema, diretto a modificare l'art. 293 c.p.p., sostituire le parole: «Il difensore ha diritto di esame e *non* di copia dei verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate» con le seguenti: «Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate»; come in analoga condizione contenuta nel parere della Commissione Giustizia della Camera, verrebbe riconosciuto il diritto del difensore di copia – oltre che di esame – dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate.

Le **osservazioni** contenute nel parere della Commissione Giustizia del Senato invitano il Governo a valutare l'opportunità di:

- sopprimere, in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2), dello schema, volto a modificare l'art. 268, comma 4, c.p.p., le parole «, se pure oggetto di proroga,»; analoga modifica è oggetto di una condizione contenuta nel parere della Commissione Giustizia della Camera; si tratta della disposizione in base alla quale i verbali e le intercettazioni sono trasmessi al pubblico ministero, immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni, se pure oggetto di proroga, per la conservazione nell'archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero;
- inserire, nell'articolo 3 dello schema, le disposizioni necessarie per coordinare la formulazione degli articoli 242 e 295 del codice di procedura penale con le modifiche apportate agli articoli 268, 269 e 270 del codice medesimo e con l'inserimento nello stesso degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater;
- in relazione all'articolo 5, comma 1, lettera b), dello schema, aggiungere all'articolo 89-bis ivi introdotto (archivio riservato delle intercettazioni), al comma 2, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sentita l'Autorità garante per la

protezione dei dati personali, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando che il procuratore della Repubblica possa garantire l'osservanza delle disposizioni in tema di sicurezza e integrità dei sistemi informativi utilizzati per le attività di intercettazione e di tutela della riservatezza dei dati personali definiti sensibili dalla legge»;

- in relazione all'articolo 5 dello schema in esame, comma 1, lettera b), collocare il comma 4 dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (concernente la possibilità per i difensori delle parti di ascoltare le registrazioni e di ottenere copia), come comma 1-ter dell'articolo 269 del codice di procedura penale;
- in relazione all'articolo 7 dello schema, valutare l'opportunità di inserire, al comma 1, dopo le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto», le seguenti: «, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali,»; si tratta del procedimento per l’adozione del decreto ministeriale con cui debbono essere stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici per le intercettazioni con captatore informatico;
- in relazione all'articolo 9 dello schema sostituire, al comma 1, le parole: «a provvedimenti autorizzativi emessi», con le seguenti: «ai procedimenti iscritti». Si tratta della disposizione transitoria sulla applicabilità della nuova disciplina alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

IL CONTENUTO DELL'A.G. 472-BIS

Modifiche al codice penale (art. 1)

L'**articolo 1** dello schema - modifica il codice penale, introducendo l'articolo 617-septies, concernente il **delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente**, in attuazione della *lettera b)* della legge delega.

La disposizione non è oggetto di osservazioni o condizioni nei pareri delle Commissioni parlamentari e non è stata modificata dal nuovo schema di decreto legislativo.

Il delitto è collocato nel titolo relativo ai delitti contro la persona (XII), nel capo dedicato ai delitti contro la libertà individuale (III) e nella specifica sezione contenente i **delitti contro la inviolabilità dei segreti** (artt. 616-623-bis), subito dopo il delitto falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-sexies).

La nuova fattispecie penale prevista dall'**articolo 617-septies** punisce con la **reclusione fino a 4 anni** (*delitto*) chiunque (*reato comune*), al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine (*dolo specifico*), **diffonde** con qualsiasi mezzo (*elemento materiale della condotta*):

- riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di **incontri privati o**
- registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o alle quali comunque partecipa.

Pertanto, il reato riguarda chiunque, partecipando a incontri o conversazioni private con la persona offesa, ne registri il contenuto all'insaputa dell'interlocutore (microfoni o telecamere nascoste), per diffonderlo allo scopo di recare un danno all'altrui reputazione.

La **punibilità** è **esclusa** se la diffusione consegue direttamente e immediatamente alla utilizzazione delle riprese o delle registrazioni in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del **diritto di cronaca**.

Il delitto è procedibile a **querela**.

Riservatezza delle conversazioni con il difensore (art. 2, comma 1, lett. a)

L'**articolo 2** dello schema di decreto legislativo modifica alcune disposizioni del codice di procedura penale con la finalità di **garantire la riservatezza** delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione.

In particolare, la **lettera a)** dà attuazione alla disposizione di delega relativa alla **riservatezza delle comunicazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito** (comma 84, lett. a), modificando l'art. 103 c.p.p.

La riforma interviene sull'articolo del codice di rito che disciplina le misure di **salvaguardia del libero espletamento della funzione difensiva**, fornendo tutela alla sfera spaziale - il luogo in cui viene svolta l'attività professionale, cioè i locali destinati a studio legale – e funzionale – salvaguardando l'esercizio del mandato del difensore, ovunque espletato.

In particolare, il comma 5 dell'art. 103 c.p.p. **non consente l'intercettazione** di conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né quelle tra gli stessi soggetti e le persone da loro assistite. Il comma 7 specifica che **i risultati** di eventuali intercettazioni eseguite in violazione del divieto **non possono essere utilizzati** nel processo penale.

La riforma aggiunge un periodo al comma 7 per specificare che, fermo il suddetto divieto di utilizzazione, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro **contenuto non può essere trascritto**, **neanche sommariamente**. Nel verbale delle operazioni si potrà esclusivamente indicare la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

La disposizione, nel testo originario dello schema di decreto legislativo (**A.G. 472**), **rinviava all'articolo 267, comma 4** (come modificato dalla riforma, v. *infra*), e dunque alla disposizione che impone alla **polizia giudiziaria** di **informare preventivamente il PM** con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni che non possono essere trascritti.

Sul punto, la Commissione Giustizia della **Camera** ha **condizionato** il proprio parere favorevole alla **soppressione di questo periodo**.

Il **Governo ha dato seguito al parere** eliminando il rinvio all'art. 267, comma 4.

Nella Relazione illustrativa dell'AG. 472-bis il Governo afferma: «**Si è inteso aderire alle osservazioni poste dalla II Commissione della Camera** dei Deputati, che ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni.

In particolare all'articolo 2, comma 1, lettera a) dello schema di decreto legislativo, che interviene sull'art.102 c.p.p., è stato soppresso il riferimento all'articolo 267, comma 4, del codice di procedura penale (condizione n.1). **Come correttamente rilevato dalla Commissione**, l'intervento in parola «dà attuazione alla disposizione di delega relativa alla riservatezza delle comunicazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito, modificando l'articolo 103 del codice di procedura penale. Tale disciplina, in conformità ai principi stabiliti dalla legge delega, tutela la riservatezza delle comunicazioni del difensore con il proprio assistito, prevedendo che, fermo restando il divieto di attività diretta di intercettazione con conseguente inutilizzabilità delle relative acquisizioni, nel caso di attività di ascolto in via anche solo occasionale sia vietata la verbalizzazione delle relative comunicazioni o conversazioni: il contenuto delle intercettazioni, infatti, non può essere trascritto neanche sommariamente». **Il rinvio all'art.267, comma 4 è dunque improprio** trattandosi di disposizione «che attiene soltanto alla procedura di scarto delle conversazioni irrilevanti e non certo a quelle inutilizzabili».

Eccezione al divieto di pubblicazione di atti (art. 2, comma 1, lett. b)

La Commissione Giustizia della **Camera**, nel proprio parere al Governo sull'A.G. 472, ha formulato un'**osservazione** volta a prevedere una **modifica dell'art. 114 c.p.p.**, tale da consentire la **pubblicabilità** dell'**ordinanza di custodia cautelare** che sia stata elaborata in base ai nuovi criteri delineati dalla riforma dell'art. 292 c.p.p.

Il Governo ha dato seguito al parere introducendo la richiesta modifica all'art. 114 del codice di rito.

La lettera b) dell'art. 2, comma 1, interviene sull'**art. 114 c.p.p.**, relativo al divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto e, in particolare, sul comma 2 che vieta la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

La riforma inserisce una **eccezione alla regola del divieto di pubblicazione** degli atti non più coperti dal segreto fino al termine dell'udienza preliminare, consentendo la pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare.

La **relazione illustrativa** dell'AG. 472-bis afferma che: «L'accoglimento dell'osservazione inerente la modifica dell'art.114 c.p.p. è strettamente conseguente alla rivisitazione dello schema di decreto secondo le linee sopra indicate. Come osservato dalla II Commissione della Camera «certamente da condividere è la scelta di affidare al giudice della cautela un compito di eliminazione dell'irrilevante analogo a quello che spetta al giudice della procedura selettiva, anche se, in questo caso, si tratta di una cernita che avviene necessariamente senza contraddittorio con la difesa». Tenuto quindi conto che «rispetto alla normativa vigente, la riforma specifica che, tanto nella richiesta del pubblico ministero quanto nell'ordinanza del giudice che concede la misura, possono essere riprodotti solo i brani essenziali delle comunicazioni intercettate, che risultino necessari a sostenere la richiesta del pubblico ministero o a motivare la decisione del giudice», si deve ragionevolmente concludere che l'ordinanza, una volta eseguita o notificata, non più coperta dal segreto "interno" alle indagini, possa essere pubblicata».

Riservatezza delle conversazioni irrilevanti (art. 2, comma 1, lett. c), d), e)

Le **lettere c), d)** ed **e)** dell'articolo 2 modificano gli **articoli 267 e 268 del codice di procedura penale**, relativi all'esecuzione delle operazioni di intercettazione, attuando la parte della delega diretta a garantire la **riservatezza delle comunicazioni non rilevanti a fini di giustizia penale ovvero contenenti dati sensibili**. Ulteriori modifiche agli articoli 267 e 268 c.p.p. sono previste dall'art. 4 dello schema, che attua la delega con riguardo all'intercettazione attraverso captatore informatico (v. *infra*).

La **lettera c) modifica l'art. 267 c.p.p.**, relativo ai presupposti e alle forme del provvedimento che dispone l'intercettazione.

Normativa vigente

Investendo un diritto costituzionalmente protetto, il legislatore ha previsto che l'intercettazione, ammissibile entro specifici limiti, richieda due distinti procedimenti: uno finalizzato all'**iniziativa**, l'altro al **controllo**; il primo vede protagonista il pubblico ministero, l'altro il giudice delle indagini preliminari (GIP). I **presupposti dell'intercettazione** sono indicati dall'**art. 267 c.p.p,** che dispone che l'autorizzazione per le operazioni è **concessa dal G.I.P. con decreto motivato, su richiesta del P.M**,. se ricorrono le due seguenti condizioni (comma 1):

a) la presenza di **gravi indizi di reato**. Il comma 1-bis dell'art. 267 opera un rinvio all'art. 203 c.p.p. per la valutazione dei gravi indizi di reato[1].

b) l'**assoluta indispensabilità** delle intercettazioni per la prosecuzione delle indagini (non, quindi, la semplice utilità).

Se, nelle ipotesi ordinarie, è il GIP - quale organo garante delle libertà individuali - ad autorizzare le intercettazioni**, nei casi di urgenza, il P.M. dispone direttamente l'intercettazione** con decreto motivato, che va comunque convalidato dallo stesso GIP. L'urgenza, nello specifico, risiede nel possibile grave pregiudizio alle indagini che potrebbe derivare dal ritardo nell'intercettazione (comma 2).

Il PM comunica immediatamente e, in ogni caso, non oltre 24 ore, al GIP l'adozione del provvedimento; la **convalida da parte del giudice** deve comunque avvenire **non oltre 48 ore** dal decreto del PM. Alla mancata convalida consegue l'impossibilità di proseguire l'intercettazione e l'inutilizzabilità probatoria dei risultati ottenuti.

Per quel che riguarda gli **aspetti esecutivi** delle operazioni, il legislatore ha voluto che il decreto del PM indichi le **modalità** dell'intercettazione (indicando,

[1] Sarà quindi impossibile a tali fini utilizzare le informazioni confidenziali riferite dalla polizia giudiziaria e dai servizi di sicurezza se gli informatori non abbiano reso testimonianza; dette informazioni sono parimenti inutilizzabili anche nelle fasi successive del dibattimento se gli informatori non siano stati interrogati né le loro dichiarazioni siano state assunte dalla polizia giudiziaria nei verbali di sommarie informazioni.

ad es., le utenze telefoniche da controllare) e la sua **durata**. Quest'ultima in ogni caso **non** può essere **superiore a 15 giorni**, salvo motivata **proroga** con decreto del GIP per periodi successivi di 15 giorni, purché permangano i requisiti richiesti *ab origine* (comma 3). Il codice non prevede un termine di durata massima delle intercettazioni, che possono essere quindi teoricamente disposte durante tutto il periodo di durata delle indagini preliminari.

Il PM procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria (comma 4) e tiene un registro riservato nel quale sono annotati i decreti che dispongono le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni (comma 5).

Inserendo un **ulteriore periodo al comma 4**, la riforma prevede che, quando a compiere l'operazione è la polizia giudiziaria, l'**ufficiale di polizia giudiziaria** debba **informare preventivamente il PM** di eventuali **comunicazioni** o conversazioni **irrilevanti** ai fini delle indagini o riguardanti **dati sensibili** (v. *infra*, art. 268, comma 2-bis). La polizia giudiziaria **annota** i contenuti delle comunicazioni e conversazioni al fine di poterle sottoporre al PM, al quale spetta la definitiva decisione circa la trascrizione.

Si ricorda che, in base all'art. 357 c.p.p. (*Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria*), «La polizia giudiziaria **annota** secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, **anche sommariamente**, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova» (comma 1) e «La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero» (comma 4).

La Commissione Giustizia del **Senato** ha **condizionato** il proprio parere non ostativo alla sostituzione delle parole «informando preventivamente il PM», con le parole «informando tempestivamente il PM».

Il **Governo non ha dato seguito** al parere e dunque ha confermato il testo dell'art. 267 introdotto dall'AG 472, così motivando nella **Relazione illustrativa**:

«La sostituzione dell'avverbio "preventivamente" con quello "tempestivamente", oltre a segnare una difformità dal preciso criterio di delega, renderebbe assai poco comprensibile quale debba essere la collocazione temporale dell'informativa.

La tempestività potrebbe essere apprezzata anche se l'informativa fosse immediatamente successiva alla redazione del verbale; ma se l'ufficiale di polizia giudiziaria potesse informare il pubblico ministero dopo aver formato il verbale trascrivendo il contenuto della conversazione o comunicazione oggetto di sindacato di irrilevanza, vanificherebbe l'intervento del pubblico ministero che, di fronte ad un verbale già formato con trascrizione di un contenuto irrilevante, non avrebbe modo di esercitare il potere che la legge di delega chiaramente gli

attribuisce, ossia di verificare la rilevanza della conversazione o comunicazione, "autorizzandone, in tal caso, la trascrizione".

La condizione, quindi, non coglie pienamente il senso del criterio direttivo che qui viene in rilievo, che è di consentire l'intervento del pubblico ministero prima che sia formato il verbale, proprio per orientarne la redazione.

La condizione di cui alla lettera b) non può essere accolta perché raccomanda una modifica del testo dello schema – all'articolo 2, comma 1, lett. c), n. 1) – in senso difforme dalla previsione della legge di delega».

Le **lettere d) ed e) modificano l'art. 268 c.p.p.**, relativo all'esecuzione delle operazioni.

Normativa vigente

Ai sensi dell'art. 268 c.p.p., le **intercettazioni** - affidate direttamente al PM o a ufficiali di polizia giudiziaria - sono **registrate** e di esse è redatto **verbale** (comma 1), anche in forma sommaria (comma 2), rispettando le modalità esecutive di cui all'art. 89 delle disposizioni di attuazione. Le operazioni sono compiute attraverso:

- impianti installati in procura;
- impianti di pubblico servizio o in dotazione della polizia giudiziaria (comma 3);
- impianti appartenenti a privati, in caso di intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche (comma 3-bis).

L'art. 268 scandisce le ulteriori fasi procedimentali con i necessari adempimenti a garanzia dell'acquisizione della prova e dei diritti della difesa. Così, i verbali delle intercettazioni delle conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche sono **immediatamente trasmessi al PM** e da questi **depositati in segreteria entro 5 giorni** dal termine delle operazioni (comma 4), salvo il ritardato deposito, autorizzato dal GIP, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, quando dal deposito possa derivare "grave pregiudizio" alle indagini (comma 5).

Effettuato il deposito, ne è data immediatamente **comunicazione ai difensori** che hanno facoltà di **esaminare gli atti e** di **ascoltare le registrazioni entro il termine stabilito dal PM** (salva proroga del giudice). Dal momento del deposito cade il segreto sui verbali di intercettazione ai sensi dell'art. 329 c.p.p. (ex segreto istruttorio). Una volta scaduto il termine per l'esame degli atti da parte dei difensori, parte l'apposito **procedimento incidentale** finalizzato alla **cernita ed alla selezione del materiale probatorio nell'ambito di una apposita udienza camerale**.

Il giudice dispone, in **contraddittorio**, l'acquisizione delle conversazioni o delle comunicazioni informatiche o telematiche indicate dalle parti che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo, anche d'ufficio, allo **stralcio** delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione ex art. 271; alle operazioni di stralcio possono partecipare sia il PM che i difensori (comma 6). Questi ultimi possono estrarre copia delle trascrizioni integrali delle registrazioni

disposte dal giudice e possono far eseguire la loro trasposizione su nastro magnetico o supporto informatico o avere copia della stampa delle informazioni contenute nei flussi informatici o telematici intercettati (comma 8).

Le trascrizioni delle intercettazioni, depurate delle sue parti irrilevanti e inutilizzabili, in quanto espressive di atti per loro natura "irripetibili" sono inserite nel **fascicolo del dibattimento** di cui all'art. 431 c.p.p. (comma 7).

La **riforma**:

- inserendo il **comma 2-bis**, **vieta la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini**. L'irrilevanza può essere collegata all'oggetto della conversazione o ai soggetti coinvolti, nonché ai dati personali sensibili. In applicazione del divieto, il verbale delle operazioni dovrà riportare solo la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

La Commissione Giustizia del **Senato** ha **condizionato** il proprio parere non ostativo alla specificazione che **l'irrilevanza**, ai fini delle indagini, delle comunicazioni o conversazioni, che giustifica il divieto di trascrizione, debba essere **manifesta**.

Il **Governo non ha dato seguito** al parere, così motivando la scelta nella Relazione illustrativa:

«Non v'è alcun riferimento, nella legge di delega alla manifesta irrilevanza, sicché la condizione, ove accolta, determinerebbe uno scollamento che non sarebbe soltanto di formula letterale.

La legge di delega non fa menzione della manifesta irrilevanza per l'essenziale ragione che vuol limitare la quantità di conversazioni o comunicazioni oggetto di trascrizione nei verbali.

Il rischio di lesione ai diritti alla riservatezza sarebbe infatti maggiore se anche materiale irrilevante, pur se non manifestamente irrilevante, fosse oggetto di trascrizione.

Il criterio della manifesta irrilevanza potrebbe avere legittimazione in un sistema che riconoscesse alla polizia giudiziaria delegata all'ascolto un potere decisorio di filtro. Privi della direzione delle indagini, non potrebbero che riferirsi ad un criterio capace di scartare soltanto il materiale macroscopicamente estraneo alle indagini medesime.

La legge di delega, invece, conferma una scelta già operata dal codice di rito, assegnando ogni decisione al pubblico ministero.

Il pubblico ministero, chiamato a decidere – almeno nei casi dubbi – se una tal comunicazione o conversazione sia da trascrivere, ben può e deve utilizzare il criterio della non rilevanza, per scartare il materiale che non giova alle indagini e rendere così effettivo il disegno riformatore compiutamente delineato dalla legge di delega».

- inserendo il comma 2-ter, consente al PM di disporre – con decreto motivato – la trascrizione nel verbale delle comunicazioni e conversazioni ritenute irrilevanti ai sensi del comma 2-bis, quando egli le ritenga invece *rilevanti* per i fatti oggetto di prova. Quando le comunicazioni sono relative a dati sensibili, il PM può disporne la trascrizione solo se le ritiene *necessarie* a fini di prova.
  Il PM riceverà notizia di tali comunicazioni dall'annotazione della polizia giudiziaria prevista dall'art. 267, comma 4 (v. *sopra*), al fine di potere assumere in prima persona la decisione circa la rilevanza/irrilevanza. Come precisa la relazione illustrativa, infatti, «l'ufficiale di polizia giudiziaria è un mero delegato all'ascolto» e «il pubblico ministero, che è l'organo delegante e su cui direttamente incombe il dovere di non trascrivere nei c.d. brogliacci le conversazioni irrilevanti o inutilizzabili, ben può dettare le opportune istruzioni e direttive al delegato per concretizzare l'obbligo di informazione preliminare sui contenuti delle conversazioni di cui possa apparire dubbia la rilevanza».
  La riforma distingue le comunicazioni irrilevanti ai fini delle indagini da quelle relative a dati sensibili: le prime potranno essere trascritte solo se il PM le giudica rilevanti per i fatti oggetto di prova; quelle relative a dati sensibili godono di maggior tutela in quanto potranno essere trascritte solo se ritenute necessarie a fini di prova;

- **sostituendo il comma 4**, elimina il riferimento al deposito in segreteria dei **verbali e** delle **registrazioni**, che sarà disciplinato dall'art. 268-bis, prevedendo che verbali e registrazioni siano **conservati**, a partire dal termine di conclusione delle operazioni, nell'**archivio riservato** presso l'ufficio del PM; la trasmissione al PM deve avere luogo immediatamente dopo la scadenza del termine per lo svolgimento delle operazioni indicato nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga delle operazioni.

Le Commissioni Giustizia di **Camera e Senato** – la prima con una condizione, la seconda con un'osservazione – avevano invitato il Governo alla **soppressione** del riferimento alla **proroga**.

Il Governo, pur non recependo i pareri, ha chiarito meglio il significato della proroga disciplinandone le modalità.

Il comma 4 nell'A.G. 472-bis prevede che il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni sia disposto con decreto del PM quando la prosecuzione delle operazioni, in ragione della complessità

delle indagini, rende necessario che l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto consulti le risultanze acquisite.

Con lo stesso decreto fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso.

- **abrogando i commi da 5 a 8** dell'art. 268 c.p.p., **elimina** la procedura oggi prevista per la selezione del materiale oggetto di intercettazione (c.d. **udienza di stralcio**), che viene sostituita da una nuova disciplina (v. *ultra*, art. 3 dello schema).

Dall'insieme delle modifiche agli articoli 267 e 268 c.p.p. si evince che, quando l'ufficiale di polizia giudiziaria che procede all'intercettazione ascolta una comunicazione ritenuta irrilevante o relativa a dati sensibili, non la trascrive, neanche sommariamente (in applicazione così dell'art. 268, comma 2-bis).

L'ufficiale dovrà annotare, anche sommariamente, i contenuti di quelle comunicazioni e conversazioni affinché il PM sappia che è stata operata questa scelta (in applicazione così dell'art. 267, comma 4) e possa compiere valutazioni diverse chiedendo la trascrizione anche di quelle comunicazioni (in applicazione dell'art. 268, comma 2-ter).

Con riguardo alle comunicazioni e conversazioni considerate irrilevanti da parte della polizia giudiziaria, lo schema opera pertanto una distinzione lessicale tra trascrizione sommaria (espressamente vietata, anche in base alla delega) e annotazione sommaria (necessaria, al fine di fare comprendere se la comunicazione o conversazione possa essere utile ai fini dell'indagine).

Segreto istruttorio
(art. 2, comma 1, lett. f)

La **lettera e)** interviene sull'**art. 329 c.p.p.**, che impone il **segreto sugli atti d'indagine penale**, compiuti dal PM e dalla polizia giudiziaria, fino alla conclusione delle indagini stesse o fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza.

La riforma modifica il comma 1 per specificare che il segreto istruttorio **copre anche le richieste formulate dal PM** al giudice, di autorizzazione di specifici atti d'indagine, come ad esempio le intercettazioni, e conseguentemente anche i **provvedimenti del GIP** in ordine a tali richieste.

La disposizione non è oggetto di osservazioni o condizioni nei pareri delle Commissioni parlamentari e non è stata modificata dal nuovo schema di decreto legislativo.

Modalità di trascrizione dei nastri magnetofonici (Art. 3, comma 1, lett. a)

Il comma 1, lettera a), dell'articolo 3 dell'A.G. 472-bis novella l'**art. 242 del codice di procedura penale** in tema di trascrizione di nastri magnetofonici.

In particolare, si prevede che quando è acquisito un nastro magnetofonico, **il giudice se necessario ne dispone la trascrizione a norma dell'art. 493-bis, comma 2** (v. *ultra*).

Si tratta di una **disposizione di coordinamento** che non era prevista dall'originario schema di decreto legislativo n. 472.

La Commissione Giustizia del **Senato** aveva formulato una osservazione auspicando una norma di coordinamento.
Il **Governo** ha recepito il **parere**.

Selezione delle intercettazioni nelle indagini preliminari (Art. 3, comma 1, lett. b) e d)

L'**articolo 3**, comma 1, **lett. b)**, inserisce nel codice di procedura penale tre nuovi articoli, con i quali disciplina il **procedimento di selezione delle intercettazioni** ai fini del loro inserimento nel fascicolo ovvero del loro definitivo stralcio, in attuazione della *lettera a)* della legge delega.

La riforma disciplina:

a) **la fase del deposito** dei verbali e delle registrazioni con la possibilità offerta alle parti di prenderne cognizione (**art. 268-bis**);

b) **la fase dell'acquisizione** del materiale intercettato **al fascicolo delle indagini**, che segue una duplice procedura a seconda che le intercettazioni debbano o meno essere utilizzate per motivare una misura cautelare. Nel primo caso, l'acquisizione è disposta dal PM a seguito del provvedimento del giudice che adotta la misura cautelare; nel secondo caso è disposta dal giudice che ha autorizzato le operazioni all'esito di un contradditorio tra accusa e difesa che può essere anche solo cartolare (**artt. 268-ter e 268-quater**).

Per quanto riguarda la **fase del deposito**, rispetto alla disciplina vigente, contenuta nell'art. 268 c.p.p. (v. *sopra*), il legislatore delegato prevede che:

- concluse le operazioni di intercettazione, i verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al PM per essere conservati nel suo archivio riservato (art. 268, comma 4);
- entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il PM **deposita** i verbali e le registrazioni (come già previsto dalla legislazione vigente), unitamente alle **annotazioni** della polizia giudiziaria circa le conversazioni irrilevanti e contenenti dati sensibili, e **forma l'elenco delle intercettazioni che ritiene rilevanti** a fini di prova (**nuovo art. 268-bis, comma 1**). La riforma conferma la previsione che consente al PM di ritardare il deposito quando da esso possa derivare un pregiudizio grave alle indagini (**art. 268-bis, comma 3**);
- del deposito è dato **immediato avviso ai difensori** delle parti, che potranno: esaminare gli atti, prendere visione dell'elenco, ascoltare le registrazioni e prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche (**art. 268-bis, comma 2**). Rispetto alla normativa vigente, i difensori possono subito sapere quali sono le conversazioni che il PM ritiene rilevanti ai fini dell'accusa.

Per quanto riguarda l'**acquisizione del materiale intercettativo al fascicolo delle indagini**, tenuto presso l'ufficio del PM e già contenente la

notizia di reato e gli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria (art. 373, comma 5, c.p.p.), la riforma prevede quanto segue:

►se il **PM** ha utilizzato le intercettazioni per motivare una richiesta di **misura cautelare**, poi disposta dal giudice, **provvede** lui stesso all'acquisizione delle intercettazioni al fascicolo, inserendovi i verbali e gli atti ad esse relativi (nuovo **art. 268-ter, comma 1**). Se invece il giudice nega la misura cautelare, l'acquisizione della documentazione al fascicolo segue la procedura ordinaria.

La riforma peraltro precisa che, successivamente all'inserimento dei verbali e delle registrazioni nel fascicolo, il PM potrà cambiare avviso sulla rilevanza di alcune intercettazioni e chiedere conseguentemente al **giudice** di **eliminare** dal fascicolo gli **atti** che, per elementi sopravvenuti, ritiene **irrilevanti** (**art. 268-ter, comma 6**). E' ciò che la relazione illustrativa qualifica come "**incidente di stralcio**": «Una iniziativa del pubblico ministero, diretta a innescare la procedura acquisitiva ma in vista dell'eliminazione dal fascicolo di quanto già ivi contenuto, può ora ipotizzarsi per il raro caso in cui, acquisito un dato materiale perché utilizzato in fase cautelare, si avveda successivamente della sua irrilevanza. ln tal caso, nulla vieta che il pubblico ministero possa chiedere, con le scansioni procedimentali dettate per l'acquisizione, che sia estromesso e restituito all'archivio riservato, il materiale di cui apprezzi, per elementi sopravvenuti, l'irrilevanza».

La riforma offre dunque la possibilità di chiedere l'eliminazione delle intercettazioni irrilevanti dal fascicolo al solo PM, che in quel fascicolo le ha inserite dopo l'adozione della misura cautelare, escludendo l'iniziativa della difesa che, dal rinvio alla procedura prevista dai commi 1-5 dell'art. 268-bis, potrà solo essere informata della richiesta del PM e presentare memorie al giudice.

►**in tutti gli altri casi**, la selezione del materiale intercettativo da inserire nel fascicolo è operata dal **giudice** che ha autorizzato le operazioni di intercettazione, in base ai nuovi articoli 268-ter e 268-quater, che delineano la seguente procedura:

- **dal deposito** del materiale nella segreteria del PM, scattano i **5 giorni** di tempo entro i quali il **PM deve richiedere al giudice l'acquisizione delle conversazioni che ha inserito nell'elenco**, dando comunicazione della richiesta ai difensori **(art. 268-ter, comma 2)**.
- **dal deposito** del materiale da parte del PM scattano anche i **10 giorni concessi ai difensori** per eventualmente **richiedere al giudice** l'acquisizione di conversazioni ulteriori - non contenute nell'elenco del PM - o l'eliminazione di quelle contenute nell'elenco del PM che

reputino inutilizzabili o irrilevanti e dunque non trascrivibili. Rispetto alla normativa vigente, che prevede che il deposito si protragga «per il tempo fissato dal PM, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga» (art. 268, co. 4), la riforma non specifica la durata del deposito ma concede alla difesa 10 giorni per prendere cognizione delle intercettazioni e avanzare richieste diverse da quelle del PM (art. 268-ter, comma 3). La richiesta del difensore è depositata nella segreteria del PM che la trasmette immediatamente al giudice (art. 268-ter, comma 4).

Il testo precedente dello schema di decreto legislativo (AG 472) non prevedeva il termine dei 10 giorni ma rinviava al termine di cui all'art. 268-bis, comma 2, pari a 5 giorni. Sul punto, la Commissione Giustizia della **Camera**, aveva **condizionato** il proprio parere favorevole alla introduzione di un termine di 10 giorni dalla ricezione dell'avviso di deposito, prorogabili dal giudice per pari periodo in ragione della complessità del procedimento e del numero delle intercettazioni.

Analoga **condizione** era stata posta nel parere del **Senato**.

Il **Governo** ha integralmente recepito sul punto il **parere della Camera**.

Nella **Relazione illustrativa** il Governo afferma che: «Accogliendo la condizione […] si è inteso attribuire alle difese un termine più ampio per l'esame del materiale intercettato, una volta che questo sia stato depositato. Pertanto è stato modificato l'articolo 3 lettera b) dello schema di decreto, nella parte in cui introduce l'art.268 ter c.p.p. indicando in dieci giorni dall'avviso di deposito il termine ivi originariamente indicato in cinque giorni dall'avvenuto deposito, si è inoltre aderito all'indicazione circa la prorogabilità di detto termine in ragione della quantità del materiale investigativo raccolto e della sua complessità.

L'accoglimento della condizione in esame si inserisce nella prospettiva più ampia di revisione delle condizioni di accesso agli atti da parte della difesa, rispetto all'impianto originario dello schema di decreto».

- tanto accusa quanto difesa hanno la possibilità di **integrare** e modificare le proprie **richieste** al giudice, fino a che questi non decide (art. 268-ter, comma 5);

- il **giudice competente** a decidere dell'acquisizione è il GIP che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni (**art. 268-quater, comma 6**). Egli **decide entro 5 giorni dalla presentazione delle richieste** (**art. 268-quater, comma 1**). La riforma prevede dunque che entro 20 giorni dalla conclusione delle operazioni possa essere presa la decisione sull'acquisizione degli atti al fascicolo delle indagini preliminari (5 giorni per depositare il materiale in segreteria, cui si

aggiungono 10 giorni per formulare le richieste al giudice, cui si aggiungono 5 giorni per decidere). Solo in caso di udienza di selezione del materiale (ipotesi eventuale rimessa alla valutazione del giudice, v. *infra*) i termini possono prolungarsi di ulteriori 5 giorni;

il giudice, in **camera di consiglio senza l'intervento delle parti**, può decidere con ordinanza quali intercettazioni acquisire tra quelle richieste e può disporre **anche d'ufficio lo stralcio** delle intercettazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione, potendo anche procedere all'ascolto delle conversazioni e comunicazioni (**art. 268-quater, comma 1**). Rispetto alla normativa vigente, in base alla quale «il PM e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno 24 ore prima», la riforma consente al giudice di decidere con un **contraddittorio** tra le parti **esclusivamente cartolare**. Se il giudice reputa invece necessario un pieno contraddittorio tra le parti, fissa entro 5 giorni un'**udienza** della quale dà tempestivo avviso alle parti (**art. 268-quater, comma 2**);

La Commissione Giustizia del **Senato** aveva condizionato il proprio nulla osta alla **previsione a regime di una apposita udienza stralcio** per la selezione del materiale intercettato: «sostituzione dei commi 1 e 2 con il seguente: "1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il giudice fissa per il quinto giorno successivo l'udienza della quale è data tempestiva comunicazione al pubblico ministero e ai difensori e nella quale dispone con ordinanza l'acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d'ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione".

Il **Governo non ha recepito il parere** e nella relazione illustrativa ricorda che «La legge non dice che questo diritto di partecipazione alle operazioni di stralcio debba concretizzarsi in un diritto di prendere parte ad una apposita udienza; la partecipazione alle operazioni di stralcio può, infatti, essere declinata in termini di interlocuzione meramente cartolare.

Sono state le incertezze interpretative in ordine alla fisionomia dell'attuale procedura di acquisizione e stralcio ad averne comportato la scarsa effettività e ad aver indotto il legislatore alla costruzione di una nuova e diversa procedura.

I tratti indefettibili del modello che il legislatore delegato è chiamato a definire sono costituiti dal contraddittorio tra le parti, che implica la presenza decisoria del giudice, e dalla scansione ordinata della progressione procedimentale. Ciò si desume chiaramente dal criterio direttivo di cui alla lettera a) del comma 84 dell'articolo 1 della legge di delega.

Non v'è allora alcun impedimento, nella legge di delega, alla costruzione di un meccanismo che preveda l'udienza di selezione come momento eventuale all'interno di una procedura scandita nella sua evoluzione dal rigoroso rispetto del contraddittorio tra le parti in vista della decisione del giudice».

- all'esito della camera di consiglio o dell'udienza, gli atti e i verbali delle conversazioni e comunicazioni acquisite sono **inseriti nel fascicolo** delle indagini, e su essi **viene meno il segreto istruttorio**. Se il giudice ha ammesso l'acquisizione di conversazioni ritenute irrilevanti dal PM ai sensi dell'art. 268, comma 2-bis, ne ordina la sommaria trascrizione, a cura del PM (**art. 268-quater, comma 3**).
  Rispetto alla normativa vigente non è più prevista la «trascrizione integrale delle registrazioni…osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie». La trascrizione integrale, in base alla norma di delega, sarà infatti possibile solo dopo la conclusione delle indagini preliminari (v. *infra*, art. 493-bis);

I difensori possono ottenere la **trasposizione** su supporto informatico **delle registrazioni** acquisite al fascicolo, **e possono estrarre copia dei verbali** di trascrizione delle conversazioni intercettate (**art. 268-quater, comma 4**).

Originariamente il testo del decreto legislativo (AG. 472) non consentiva ai difensori di ottenere copia dei verbali delle operazioni.
Sul punto la Commissione Giustizia della **Camera** aveva **condizionato** il proprio parere favorevole alla sostituzione del comma 4 finalizzata a garantire il diritto dei difensori di ottenere copia dei verbali.
Il **Governo ha recepito il parere**.

- Gli atti e i verbali relativi alle intercettazioni non acquisite sono restituiti al PM per la conservazione nell'**archivio riservato** (**art. 268-quater, comma 5**).

La **lettera d)** dell'art. 3 modifica l'**art. 270 c.p.p.**, relativo all'**utilizzabilità delle intercettazioni in altri procedimenti penali** per specificare che, ai fini dell'utilizzazione, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento e **si applicano le nuove disposizioni sulla selezione del materiale intercettativo** dettate dagli articoli 268-*bis*, 268-*ter* e 268-*quater*.

Conservazione della documentazione (art. 3, comma 1, lett. c); art. 5, comma 1, lett. b)

La **lettera c)** dell'articolo 3 modifica l'**art. 269 c.p.p.** relativo alla **conservazione della documentazione**, dando attuazione alla disposizione di delega che attribuisce al pubblico ministero la responsabilità della riservatezza della documentazione relativa alle intercettazioni.

Normativa vigente

Ai sensi dell'art. 269 c.p.p., i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono conservati integralmente presso il PM fino alla sentenza irrevocabile, salva la distruzione di atti non utilizzabili ex art. 271 (art. 269 c.p.p.).

Quando la documentazione non è necessaria al procedimento, le parti possono chiedere al giudice la distruzione, a tutela della riservatezza. Il giudice, se dispone la distruzione del materiale, ne controlla l'operazione, della quale è redatto verbale. La decisione circa la distruzione deve essere adottata con rito camerale ex art. 127 c.p.p., anche quando la relativa richiesta provenga dal PM congiuntamente alla richiesta di archiviazione; il contraddittorio camerale di cui all'art. 127 si rende necessario proprio a garanzia del diritto alla riservatezza sul quale tali decisioni vanno comunque ad incidere.

La riforma prevede che:

- i verbali e le registrazioni acquisiti al fascicolo delle indagini non siano più coperti da segreto (**art. 269, comma 1-bis**);

Si valuti la necessità di questa disposizione, già contenuta nel comma 3 del nuovo art. 268-quater.

- tutti gli atti non acquisiti al fascicolo (verbali, registrazioni e annotazioni) vengano integralmente conservati presso l'**archivio riservato tenuto presso l'ufficio del PM** (v. *infra*, art. 89-bis disp.att.c.p.p.) e siano coperti da segreto (**art. 269, comma 1**);
- il GIP possa accedere all'archivio riservato del PM e ascoltare le registrazioni (art. 269, comma 1);

Il testo del decreto legislativo AG. 472 consentiva al solo giudice per le indagini preliminari l'accesso all'archivio e l'ascolto.

Sul punto la Commissione Giustizia della **Camera** aveva **condizionato** il proprio parere favorevole alla previsione di un diritto di accesso all'archivio e all'ascolto delle conversazioni anche per i difensori dell'imputato.

Il **Governo ha recepito il parere**.

Secondo la Relazione illustrativa l'accoglimento della condizione si inserisce nella prospettiva più ampia di revisione delle condizioni di accesso agli atti da parte della difesa, rispetto all'impianto originario dello schema di decreto.

Conseguentemente, all'archivio è dato accesso anche ai difensori dell'imputato, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà.

- gli interessati, a tutela della riservatezza, possano chiedere al giudice che ha autorizzato l'intercettazione la distruzione delle registrazioni non acquisite al fascicolo. Rispetto alla normativa vigente, il concetto di «documentazione non necessaria per il procedimento» viene sostituito con l'analogo concetto di «registrazioni non acquisite». Resta inalterato il procedimento di distruzione.

La **lettera b) dell'articolo 5** inserisce tra le **disposizioni di attuazione del codice** di procedura penale l'**articolo 89-bis**, con il quale disciplina l'archivio riservato delle intercettazioni prevedendo:

- che l'archivio sia istituito presso l'**ufficio del pubblico ministero**, sotto la **direzione** e la sorveglianza del **procuratore della Repubblica**;

La Commissione Giustizia della **Camera** aveva formulato una **osservazione** volta a prevedere la gestione dell'archivio riservato anche con modalità informatiche.
Il **Governo ha recepito l'osservazione**.

Conseguentemente, il comma 2 dell'art. 89-bis prevede ora (AG 472-bis) che l'archivio possa essere gestito anche con modalità informatiche.

- che in esso siano custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni;
- che **possano accedere all'archivio** a) gli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero; b) il giudice che procede e i suoi ausiliari; c) il pubblico ministero e i suoi ausiliari; d) i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete;

La Commissione Giustizia della **Camera** aveva formulato una **osservazione** volta a precisare che tra gli ausiliari del PM che possono accedere all'archivio sono compresi anche gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto.
Il **Governo ha recepito l'osservazione**.

Conseguentemente, il comma 3 dell'art. 89-bis prevede ora (AG 472-bis) che all'archivio possano accedere anche gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto.

- che l'archivio debba essere tenuto con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione custodita. Pertanto, ogni **accesso** dovrà essere **annotato** in apposito registro, gestito con modalità informatiche, con indicazione di data, ora iniziale e finale, e atti specificamente consultati;
- che i **difensori** delle parti possano **ascoltare** le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio, **ma non** possano **ottenere copia** delle registrazioni e degli atti ivi custoditi.

La Commissione Giustizia del **Senato** aveva formulato una **osservazione** che invitava il Governo a valutare l'opportunità di collocare questa disposizione all'interno dell'art. 269 c.p.p..

Il **Governo non ha recepito l'osservazione**.

Richiesta di misure cautelari (art. 3, comma 1, lett. e), f), g) e h); art. 5, comma 1, lett. c)

Come già visto, il **nuovo art. 268-ter c.p.p.** prevede, al **comma 1**, che sia lo stesso PM ad acquisire al fascicolo delle indagini le comunicazioni o conversazioni utilizzate per l'adozione di una misura cautelare; il **comma 6** precisa che il PM potrà poi chiedere al giudice l'eliminazione dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni di cui ritiene – per elementi sopravvenuti alla richiesta di misura cautelare – l'irrilevanza.

Le **lettere da e) a h) dell'art. 3** dello schema danno seguito a queste previsioni nell'ambito del **procedimento per l'applicazione di una misura cautelare personale,** modificando gli articoli 291, 292 e 293 del codice di procedura penale.

Normativa vigente

In base all'**art. 291 c.p.p.** le misure cautelari personali sono disposte su **richiesta del PM**, che presenta al giudice competente gli **elementi su cui la richiesta si fonda**, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate (comma 1). In caso di necessità o urgenza, il PM può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, anche misure patrimoniali provvisorie, destinate a perdere efficacia se la misura cautelare è successivamente revocata (comma 2-bis). Anche quando deve riconoscere la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice può comunque disporre la misura richiesta (comma 2).

L'**art. 292 c.p.p.** prevede che sulla richiesta si pronunci il **giudice** con **ordinanza** (comma 1) che contiene, pena la nullità, oltre alle generalità dell'imputato, la descrizione sommaria del fatto, l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano la misura, con l'indicazione degli **elementi di fatto** da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, e non ne assumono invece gli elementi forniti dalla difesa. L'ordinanza dovrà indicare, inoltre, la data di scadenza della misura (comma 2), oltre alla firma del giudice e dell'ausiliario che lo assiste (comma 2-bis). Ai sensi del comma 2-ter, l'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato.

L'**art. 293 c.p.p.** riguarda gli **adempimenti esecutivi della misura della custodia cautelare** e prevede che, quando l'imputato non sia già detenuto, l'ufficiale incaricato di eseguire l'ordinanza debba consegnare all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta con cui lo informa di alcune facoltà difensive (comma 1) e informare immediatamente il difensore (comma 1-ter). Dopo l'esecuzione, le **ordinanze sono depositate nella cancelleria del giudice** che le ha emesse **insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa** (comma 3); copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione (comma 4).

Rispetto alla normativa vigente, la **riforma** specifica che, tanto nella richiesta del PM quanto nell'ordinanza del giudice che concede la misura, possano essere **riprodotti solo i brani essenziali delle comunicazioni intercettate**, che risultino **necessari a sostenere la richiesta** del PM **o a motivare la decisione del giudice**.

In particolare:

- con la modifica dell'art. 291 c.p.p., la riforma specifica che il PM, nel richiedere la misura cautelare al giudice, allega anche i verbali nei quali è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate (ai sensi dell'art. 268, comma 2), purché si tratti di comunicazioni rilevanti (art. 291, comma 1). Soltanto quando sia *necessario*, il PM riproduce i brani essenziali delle comunicazioni o conversazioni intercettate (art. 291, comma 1-ter). La riforma dunque consente la trascrizione integrale in presenza di due requisiti: a) deve trattarsi di passaggi essenziali di una comunicazione o conversazione; b) la trascrizione deve essere necessaria alla motivazione della misura cautelare.

- con la **modifica dell'art. 292 c.p.p.**, relativo al **contenuto dell'ordinanza** con la quale il **giudice** concede la misura, la riforma dispone che solo i **brani essenziali** delle conversazioni intercettate possano essere **riprodotti** nell'ordinanza e solo quando gli stessi siano necessari per esporre le esigenze cautelari o gli indizi (**art. 292, comma 2-quater**).

- con la **modifica dell'art. 293 c.p.p.**, sugli adempimenti esecutivi della misura cautelare, la riforma consente al **difensore** di **esaminare, copiare, i verbali delle comunicazioni intercettate** e di ottenere la trasposizione della registrazione su un idoneo supporto, analogamente a quanto disposto dall'art. 268-quater, comma 4 (v. *sopra*).

Il testo originario del decreto legislativo (AG 472) non consentiva ai difensori di estrarre copia dei verbali delle intercettazioni.

Le Commissioni Giustizia di **Camera** e **Senato** avevano **condizionato** i propri pareri alla previsione del diritto del difensore di estrarre tali copie.

Il **Governo ha recepito tali condizioni**.

La riforma non detta disposizioni specifiche nel codice di procedura penale circa il **vaglio di rilevanza del materiale intercettativo presentato dal PM** a corredo della richiesta di misura cautelare.

Sopperisce a tal fine l'**art. 92 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale**, come novellato dall'**articolo 5**, comma 1, lett. c), dello schema di decreto legislativo.

Con l'inserimento di un **comma 1-bis**, la riforma prevede che **il giudice della cautela**, contestualmente alla trasmissione al PM dell'ordinanza con la quale ha disposto la misura ai fini della sua esecuzione, **restituisca al PM** gli atti contenenti le comunicazioni e **conversazioni intercettate** ritenute dal giudice **non rilevanti o inutilizzabili**. Tali atti dovranno essere conservati nell'archivio riservato della procura.

La Commissione Giustizia del **Senato** aveva formulato una **osservazione** auspicando l'inserimento, nell'art. 3 dello schema di decreto originario, delle disposizioni necessarie per coordinare la formulazione degli articoli 242 e 295 c.p.p. con le modifiche apportate agli articoli 268, 269 e 270 del codice medesimo e con l'inserimento nello stesso degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater.

Il **Governo** ha recepito tale **osservazione**.

Conseguentemente, l'art. 3, comma 1, lett. h) dello schema di decreto AG 472-bis, introduce al comma 3 dell'art. 295 c.p.p., relativa al verbale di vane ricerche, un richiamo anche alle nuove disposizioni introdotte.

Selezione delle intercettazioni nelle fasi successive alle indagini preliminari
(art. 3, comma 1, lett. i) e L)

Le lettere g) e h) dell'articolo 3 dello schema disciplinano l'acquisizione delle intercettazioni nelle fasi successive alle indagini preliminari.

In particolare, la **lett. g) modifica l'art. 422 c.p.p.** in tema di **integrazione probatoria nell'udienza preliminare**.

Inserendo nella disposizione un nuovo **comma 4-bis**, la riforma prevede che il **GIP** debba **applicare la nuova procedura di selezione del materiale** intercettativo delineata dagli articoli 268-*ter* e 268-*quater*, quando intenda assumere come prova comunicazioni e conversazioni intercettate e non acquisite al fascicolo delle indagini, decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

La **lett. h) modifica** l'**art. 472 c.p.p.**, relativo al **dibattimento a porte chiuse**, per prevedere che si proceda a porte chiuse quando le parti avanzano in dibattimento richiesta di **acquisizione di conversazioni o comunicazioni** ulteriori rispetto a quelle già inserite nel fascicolo. Il presupposto per questa integrazione è che «le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso dell'istruzione dibattimentale». Anche in questo caso il giudice decide applicando la procedura prevista dall'art. 268-ter.

In base all'art. 588 c.p.p., che **estende all'appello** le disposizioni relative al giudizio di primo grado, questa previsione dell'udienza a porte chiuse per la selezione delle intercettazioni troverà applicazione anche in secondo grado.

Le disposizioni non sono oggetto di osservazioni o condizioni nei pareri delle Commissioni parlamentari e non sono state modificate dal nuovo schema di decreto legislativo.

Trascrizione delle intercettazioni (art. 3, comma 1, lett. m)

La lettera m) inserisce nel codice di procedura penale l'**art. 493-bis**, con il quale **disciplina**, **tra gli atti introduttivi del dibattimento**, la **trascrizione delle intercettazioni**. Attualmente, tale attività è disciplinata dall'art. 268, comma 7 (abrogato dalla riforma) al termine dell'udienza di stralcio.

La riforma, sostanzialmente, mantiene inalterato il contenuto della disposizione – in base alla quale la trascrizione è disposta dal giudice e viene effettuata con le forme, i modi e le garanzie della perizia – e si limita a **spostare questa attività dalla fase delle indagini preliminari**, al termine dell'udienza di stralcio, **all'apertura del dibattimento**.

Rispetto alla normativa vigente, a parte la diversa collocazione processuale della trascrizione, la riforma prevede che il giudice disponga la trascrizione solo **a richiesta di parte**.

L'art. 493-bis, inoltre, **consente** (comma 3) **alle parti di estrarre copia** delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe.

La Commissione Giustizia del **Senato** aveva formulato una **condizione** volta a introdurre un comma 4-bis all'art. 268-quater c.p.p. (v. sopra), in base al quale «il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni, ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni, osservando le forme i modi e le garanzie previsti per le perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento», La condizione del Senato chiedeva anche di sopprimere il nuovo articolo 493-bis sulla trascrizione delle intercettazioni; diversamente da quanto previsto dal citato comma 4-bis, tale articolo prevede che la trascrizione abbia luogo su richiesta delle parti, non prevede che le trascrizioni o le stampe siano inserite nel fascicolo del dibattimento, stabilisce che delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe le parti possano estrarre copia.

Il **Governo** non ha recepito tale **condizione** richiamando, nella relazione illustrativa, i contenuti della norma di delega.

Intercettazioni mediante captatore informatico o *trojan* (art. 4; art. 5, comma 1, lett. a)

L'**articolo 4** modifica alcune disposizioni del capo relativo alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (segnatamente gli articoli 266, 267, 268, 270 e 271) per dare attuazione alla delega (comma 84, lett. e) per la disciplina delle **intercettazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili**.

> Come definito dalla Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 26889 del 2016), **il captatore informatico è un software**, del tipo definito simbolicamente *trojan horse*, che viene installato in un dispositivo del tipo *target* (un *computer*, un *tablet* o uno *smartphone*), di norma a distanza e in modo occulto, per mezzo del suo invio con una mail, un sms o un'applicazione di aggiornamento. Il software è costituito da due moduli principali: il primo (*server*) è un programma di piccole dimensioni che infetta il dispositivo bersaglio; il secondo (*client*) è l'applicativo che il virus usa per controllare detto dispositivo.
> Uno strumento tecnologico di questo tipo consente lo svolgimento di varie attività e precisamente:
> - di captare tutto il traffico dati in arrivo o in partenza dal dispositivo "infettato" (navigazione e posta elettronica, sia web mali, che out look);
> - di attivare il microfono e, dunque, di apprendere per tale via i colloqui che si svolgono nello spazio che circonda il soggetto che ha la disponibilità materiale del dispositivo, ovunque egli si trovi;
> - di mettere in funzione la web camera, permettendo di carpire le immagini;
> - di perquisire lo hard disk e di fare copia, totale o parziale, delle unità di memoria del sistema informatico preso di mira;
> - di decifrare tutto ciò che viene digitato sulla tastiera collegata al sistema (*keylogger*) e visualizzare ciò che appare sullo schermo del dispositivo bersaglio (*screenshot*);
> - di sfuggire agli antivirus in commercio.
> I dati raccolti sono trasmessi, per mezzo della rete internet, in tempo reale o ad intervalli prestabiliti ad altro sistema informatico in uso agli investigatori. Utilizzando il programma informatico sopra descritto - inoculato su un telefono cellulare, un tablet o un PC portatile - è possibile anche cogliere i dialoghi tra presenti, e in tal caso le intercettazioni diventano "ambientali".

In particolare, la riforma (art. 4, co. 1, **lett. a)** interviene sull'**art. 266 c.p.p.**, per specificare che in tutti i casi in cui sono consentite le intercettazioni di **comunicazioni tra presenti, è consentito anche procedervi con l'inserimento di un captatore informatico** su un dispositivo elettronico portatile.

Quando le comunicazioni tra presenti avvengono nel **domicilio** privato, l'intercettazione, anche con captatore, è consentita solo se vi è fondato

motivo di ritenere che **ivi si stia svolgendo un'attività criminosa** (**comma 2**). Aggiungendo un **comma 2-bis**, si prevede che questa forma di intercettazione sia **sempre consentita**, e dunque anche nei luoghi di privata dimora indipendentemente dall'attualità dell'attività criminosa, quando si procede per uno dei delitti previsti dagli **articoli 51, comma 3-bis e comma 3-quater**. Lo schema di decreto legislativo dà così attuazione alla *lett. e), n. 3)* della disposizione di delega[2] recependo una indicazione che proviene dalla giurisprudenza di legittimità.

Si ricorda, infatti, che le **Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione**, con la **sentenza 28 aprile 2016, n. 26889**, nell'affrontare la questione se - anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa - sia consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti, mediante l'installazione di un "captatore informatico" in dispositivi elettronici portatili (ad es., *personal computer*, *tablet*, *smartphone* ecc.), ha dato risposta affermativa «limitatamente a procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica (a norma dell'art. 13 d.l. n. 152 del 1991), intendendosi per tali quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., nonché quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato».

Il riferimento ai delitti di cui all'**art. 51, comma 3-bis c.p.p.** è ai delitti di grave allarme sociale previsti dai seguenti articoli del codice penale: 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla tratta o alla riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù o all'acquisto e vendita di schiavi) e settimo comma (associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, quando il fatto è commesso in danno di un minore di 18 anni, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo su un minore di 18 anni e adescamento di minorenni); 416, associazione per delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di cui agli articoli 12, commi 3 e 3-ter del TU immigrazione (il comma 3 punisce chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente

[2] **La disposizione di delega.** Comma 84. Nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi […] sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] **e)** disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di capta-tori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che: […] **3)** l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale; in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini; […].

l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente; il comma 3-ter punisce chi commette gli illeciti indicati per reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento o al fine di trarne profitto, anche indiretto); 416, associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione e all'introduzione nello Stato e commercio di prodotti contraffatti); 600 (riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù); 601 (tratta di persone); 602 (acquisto e vendita di schiavi); 416-bis (associazione mafiosa), 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso), e 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione).

Il comma 3-bis comprende, inoltre: i delitti commessi avvalendosi delle condizioni d'intimidazione previste dal vincolo associativo mafioso o al fine di agevolare l'attività delle stesse associazioni; i delitti previsti dagli articoli 74 del DPR 309/1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope); 291-quater del DPR 43/1973 TU doganale (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) e 260, D.Lgs. 152/2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

L'**art. 51, comma 3-quater c.p.p.** si riferisce invece ai delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo.

La **riforma**, inoltre:

- modifica l'**art. 267 c.p.p.**, prevedendo che il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti attraverso il captatore informatico debba **indicare le ragioni che rendono necessarie questa particolare modalità** per lo svolgimento delle indagini e, se si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, anche **i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, nei quali è possibile attivare il microfono** (comma 1); la relazione illustrativa giustifica il riferimento a luoghi e tempo "indirettamente determinati" con l'impossibilità di prestabilire tutti gli spostamenti dell'apparecchio controllato. Da qui la necessità logica di delimitare gli ambiti "in base alle emergenze investigative";

Si valuti il carattere assai generico del requisito della "determinazione indiretta" di luoghi e tempo per l'attivazione del microfono.

- intervenendo sulla medesima disposizione, stabilisce che, in caso d'**urgenza,** il **PM** possa procedere all'intercettazione con il captatore informatico, in attesa della convalida del giudice, solo se indaga per uno dei gravi **delitti elencati dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater**; la decisione autonoma del PM non è dunque sufficiente se si indaga per un delitto diverso. Quando procede in via d'urgenza, il PM deve comunque specificare nel provvedimento che dispone l'intercettazione le ragioni che rendono necessario l'avvio delle operazioni prima del provvedimento del giudice. Il giudice dovrà **convalidare entro 48 ore,**

pena l'impossibilità di proseguire l'intercettazione e l'inutilizzabilità dei risultati conseguiti *medio tempore* (comma 2-bis). Questa modifica dà specifica attuazione alla *lett. e), n. 6*, della disposizione di delega[3];

- modifica l'**art. 268 c.p.p.**, sull'esecuzione delle operazioni di intercettazione, prevedendo che, per le operazioni di avvio e cessazione delle registrazioni mediante captatore informatico, l'ufficiale di polizia giudiziaria possa **avvalersi di tecnici** ausiliari (comma 3-bis). La riforma dà così attuazione alla *lett. e) n. 2* della disposizione di delega[4].

L'art. 268, comma 3-bis, richiama l'**art. 348 c.p.p.** che, al **comma 4**, consente alla polizia giudiziaria, quando debba compiere atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, di avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera, pena l'incriminazione per rifiuto di atti di ufficio. Agli esperti nominati dalla polizia giudiziaria ex art. 348, comma 4, è stata riconosciuta dalla giurisprudenza la qualifica di pubblici ufficiali, poiché, al pari dei consulenti tecnici nominati dal P.M. o dal giudice, concorrono oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria.

- Interviene sull'**art. 270 c.p.p.**, relativo all'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti penali.

Normativa vigente

L'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state autorizzate, in deroga alla disciplina generale dell'art. 238 (*Verbali di prove di altri procedimenti*), è consentita dall'art. 270 c.p.p. soltanto se tale utilizzabilità è indispensabile per l'accertamento dei più gravi delitti per i quali sia

[3] **La disposizione di delega.** Comma 84. Nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi […] sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] **e)** disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di capta-tori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che: […] **6)** fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa disporre le intercettazioni di cui alla presente lettera, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendono impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini; […].

[4] **La disposizione di delega.** Comma 84. Nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi […] sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] **e)** disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di capta-tori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che: […] **2)** prevedere che la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante che è tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice; […].

obbligatorio l'arresto in flagranza (comma 1). Opportunamente, ad evitare una trasmissione parziale degli atti nel diverso procedimento, è stabilita la facoltà per il PM ed i difensori delle parti di esaminare l'intera documentazione inerente le intercettazioni, comprese le parti stralciate (comma 3).

La riforma stabilisce che anche i risultati delle intercettazioni tra presenti con captatore informatico non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali l'intercettazione è stata utilizzata. Come, in generale, per le intercettazioni tradizionali, questa regola – in attuazione della lett. e), n. 7, della disposizione di delega - è derogata se i risultati delle intercettazioni sono indispensabili per accertare un delitto per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato (comma 1-bis).

Si valuti la possibilità di unificare in un solo comma le previsioni, analoghe, dei commi 1 e 1-bis dell'art. 270.

- modifica l'**art. 271 c.p.p.**, sui divieti di utilizzazione delle intercettazioni, per prevedere l'inutilizzabilità, senza eccezioni, dei dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico o al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel provvedimento autorizzativo (comma 1-bis). Tale documentazione inutilizzabile dovrà essere distrutta: il giudice potrà disporre la distruzione, salvo che la documentazione costituisca corpo del reato, in ogni stato e grado del processo (comma 3).

L'**articolo 5** dello schema interviene sulle **disposizioni di attuazione del codice di procedura penale**.

In particolare, la **lett. a)** modifica l'**art. 89 disp.att.c.p.p.** relativo al verbale e ai nastri registrati delle intercettazioni, prevedendo – in attuazione della lett. e), nn. 4 e 5, della disposizione di delega - che quando si intercetta mediante *trojan*:

- il verbale debba indicare il **tipo di programma** impiegato e i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni (**comma 1**);
- possano essere utilizzati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici fissati da un decreto del Ministro della giustizia (**comma 2-bis**), che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della riforma (v. *infra*, art. 7);
- le **comunicazioni** intercettate siano **direttamente trasferite** verso gli **impianti della procura**, con costante verifica della sicurezza e affidabilità della rete di trasmissione e della corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato (**comma 2-ter**). Se il

trasferimento contestuale dei dati intercettati è impossibile, il verbale dovrà motivare le ragioni dell'impossibilità (**comma 2-quater**);

- al termine delle operazioni, il **captatore** deve essere **disattivato e reso inservibile**, dando atto delle operazioni nel verbale (**comma 2-quinquies**).

Intercettazioni nei procedimenti per delitti contro la p.a. (art. 6)

L'**articolo 6** dello schema di decreto legislativo dà attuazione al principio di delega relativo alla **semplificazione delle condizioni di impiego delle intercettazioni** delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche **nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione** (comma 84, lett. d).

A tal fine, la riforma individua tali delitti nei **delitti** dei pubblici ufficiali contro la p.a (artt. Da 314 a 335-bis c.p.) **puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni** (si fa riferimento alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato, senza tenere conto della continuazione, della recidiva o delle circostanze del reato, tranne che si tratti di circostanze aggravanti ad effetto o efficacia speciale).

Si tratta, in astratto, delle seguenti fattispecie:

- art. 314. Peculato
- art. 317. Concussione
- art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione
- art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- art. 319-*ter*. Corruzione in atti giudiziari
- art. 319-*quater*. Induzione indebita a dare o promettere utilità
- art. 322. Istigazione alla corruzione, nelle forme dell'induzione ad omettere o a ritardare un atto d'ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 322-*bis*. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- art. 325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.

Quando si procede per uno di tali delitti, si applica l'art. 13 del decreto-legge n. 152 del 1991[5] che consente **le intercettazioni anche in deroga all'art. 267 c.p.p.,** cioè in assenza dei gravi indizi di reato – sono sufficienti **indizi di reato**, anche non gravi - e del requisito dell'indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini –

[5] D.L. 13 maggio 1991, n. 152, *Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 1991, n. 203.

l'**intercettazione** non deve essere indispensabile ma **necessaria (art. 6, comma 1)**.

La richiamata disciplina del decreto-legge del 1991 comporta inoltre:

- che la durata delle operazioni non può superare i 40 giorni (prorogabili dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di 20 giorni o, in caso d'urgenza, prorogabili dal PM);
- che il PM e l'ufficiale di polizia giudiziaria possano farsi coadiuvare nelle operazioni da agenti di polizia giudiziaria.

Il **comma 2 dell'articolo 6** prevede che, in relazione a tale catalogo di delitti, le intercettazioni ambientali con **captatore informatico in luoghi di privata dimora** siano consentite **solo** quando vi sia motivo di ritenere che in tali luoghi **si stia svolgendo l'attività criminosa** (è infatti vietato l'inserimento del captatore informatico quando non vi è motivo di ritenere che nella privata dimora si stia svolgendo l'attività criminosa).

Il legislatore delegato dunque non assimila i gravi reati contro la p.a. ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. per i quali, invece, l'uso del captatore informatico è sempre consentito (v. *sopra*, art. 4).

Le disposizioni non sono oggetto di osservazioni o condizioni nei pareri delle Commissioni parlamentari e non sono state modificate dal nuovo schema di decreto legislativo.

Disposizioni attuative
(art.7)

L'**articolo 7** dello schema di decreto legislativo contiene disposizioni applicative per le intercettazioni attraverso captatore informatico e per l'accesso all'archivio informatico.

In particolare, al **comma 1**, demanda a un **decreto del Ministro della giustizia** – da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della riforma - la definizione dei **requisiti tecnici dei programmi informatici** necessari all'esecuzione delle intercettazioni mediante *trojan*.

La Commissione Giustizia del **Senato** aveva formulato una **osservazione** volta a inserire il parere del Garante per la privacy nel procedimento per l'adozione del decreto ministeriale con cui debbono essere stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici per le intercettazioni con captatore.

Il **Governo** non ha recepito l'osservazione, ritenendo – come evidenziato nella Relazione illustrativa – che, ai fini del comma 1, il parere del Garante a tutela dei diritti alla riservatezza possa ritenersi superfluo.

Il **comma 2** prevede che i requisiti tecnici debbano essere stabiliti secondo misure idonee di affidabilità, sicurezza ed efficacia, con la finalità di garantire che i programmi informatici utilizzabili si limitino all'esecuzione delle operazioni autorizzate.

La Commissione Giustizia della **Camera** aveva formulato una **osservazione,** volta a disciplinare le modalità di accesso all'archivio riservato del PM, al fine di impedire l'impropria diffusione del materiale ivi custodito, sulla base di specifiche linee guida da adottarsi con decreto ministeriale, sentito il Garante per la privacy.

Il **Governo** ha **sostanzialmente recepito** l'osservazione della Commissione, inserendo un comma 3 all'art. 7.

Il **comma 3** demanda ad un decreto del Ministro della Giustizia, da emanare entro 3 mesi, sentito il Garante della privacy, la fissazione dei criteri a cui il PM si attiene per regolare le modalità di accesso all'archivio riservato.

Invarianza finanziaria
(art. 8)

L'**articolo 8** contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni di riforma non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, le amministrazioni interessate dovranno provvedere agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Norma transitoria
(art. 9)

In base all'**articolo 9, comma 1,** con l'**entrata in vigore del decreto legislativo** acquisteranno **efficacia** le disposizioni degli articoli 1 e 6, relative alla nuova fattispecie penale di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente e ai nuovi presupposti per disporre le intercettazioni nelle indagini per gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Le **restanti disposizioni** di riforma (articoli 2, 3, 4, 5 e 7), attinenti alla garanzia di riservatezza delle intercettazioni irrilevanti o inutilizzabili, alla procedura di selezione del materiale intercettativo dopo la (o indipendentemente dalla) richiesta di misura cautelare, alla trascrizione delle intercettazioni, all'archivio riservato del PM e all'utilizzo dei captatori informatici **si potranno applicare alle operazioni di intercettazione autorizzate, trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della riforma**.

La Commissione Giustizia del **Senato** aveva formulato una **osservazione** volta a sostituire il riferimento ai "provvedimenti autorizzativi emessi" con quello ai "procedimenti iscritti".

Il **Governo non ha recepito l'osservazione,** ritenendo – come evidenzia la relazione illustrativa - che il termine di 180 giorni sia del tutto congruo per consentire, anche a seguito del decreto attuativo sull'archivio informatico, la migliore organizzazione degli uffici di procura.

A seguito della modifica apportata dallo schema AG 472-bis all'art. 114 c.p.p. (v. sopra), è inserito un **comma 2** all'articolo 9 che prevede che tale nuova disciplina - sull'**eccezione alla regola del divieto di pubblicazione** degli atti che consente la pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare – acquisti efficacia decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

TESTO A FRONTE

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
Codice penale			
Libro II - Dei delitti in particolare Titolo XII - Dei delitti contro la persona Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale Sezione V - Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti			
	Art. 617-*septies* *Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente*		
	Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni.		
	La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
	ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.		
	Il delitto è punibile a querela della persona offesa.		
Codice di procedura penale			
Parte I Libro I - Soggetti Titolo VII - Difensore			
Art. 103 *Garanzie di libertà del difensore*			
1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo: a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito; b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.	1. *Identico*.		
2. Presso i difensori e gli	2. *Identico*.		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.			
3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.	3. *Identico*.		
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.	4. *Identico*.		
5. Non è consentita	5. *Identico*.		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.			
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.	6. *Identico*.		
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati.	7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati. **Fermo il divieto di utilizzazione di cui al periodo precedente, quando le comunicazioni e conversazioni**	*La II Commissione della* ***CAMERA*** *ha* ***condizionato*** *il proprio parere favorevole alla* ***soppressione del periodo*** *«Si applica l'articolo 267, comma 4».* *Il* ***Governo ha recepito il parere****.*	7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati. Fermo il divieto di utilizzazione di cui al periodo precedente, quando le comunicazioni e conversazioni sono

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
	sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta. Si applica l'articolo 267, comma 4.		comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta. ~~**Si applica l'articolo 267, comma 4.**~~
Libro II - Atti Titolo I - Disposizioni generali			
Art. 114 *Divieto di pubblicazione di atti e di immagini*			
1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.			1. *Identico*.
2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.		*La II Commissione della* ***CAMERA*** *ha formulato la seguente* ***osservazione****: «all'articolo 114, comma 2, c.p.p. si valuti l'opportunità di prevedere, in vista di un rafforzamento del diritto all'informazione, la pubblicabilità dell'ordinanza di custodia*	2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare**, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292**.

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
		cautelare, elaborata secondo i nuovi criteri di cui all'articolo 292». ***Il Governo ha recepito il parere.***	
(omissis)			
Libro III – Prove Titolo II - Mezzi di prova Capo VII - Documenti			
Art. 242 Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici.			
1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se ciò è necessario alla sua comprensione.		*La II Commissione del **SENATO** ha formulato la seguente **osservazione**, in relazione agli interventi di modifica del codice di procedura penale: «si invita il Governo a valutare l'opportunità di inserire […] le disposizioni necessarie per coordinare la formulazione degli articoli 242 e 295 del codice di procedura penale con le modifiche apportate agli articoli 268, 269 e 270 del codice medesimo e con l'inserimento nello stesso degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater».* ***Il Governo ha recepito il parere.***	1. *Identico*
2. Quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell'articolo 268 comma 7.			2. Quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione **a norma dell'articolo 493-bis comma 2**.

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
Titolo III - Mezzi di ricerca della prova Capo IV -Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni			
Art. 266 *Limiti di ammissibilità*			
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate,	1. *Identico.*		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dall'art. 609-undecies; f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale; f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.			
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.	2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, **che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile**. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.		
	2-bis. L'intercettazione di		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
	comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.		
Art. 266-bis *Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche.*			
1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.	1. *Identico*.		
Art. 267 *Presupposti e forme del provvedimento*			
1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi	1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.	sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. **Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.**		
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.	1-bis. *Identico*.		
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e	2. *Identico*.		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.			
	2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini e con le modalità e gli effetti indicati al comma 2.		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.	3. *Identico*.		
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.	4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria. **L'ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma dell'articolo 268, comma 2-*bis*, informando preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni.**	*La II Commissione del **SENATO** ha **condizionato** il proprio parere non ostativo alla **sostituzione** delle parole: «informando preventivamente il pubblico ministero» con le seguenti: «informando tempestivamente il pubblico ministero».* *Il **Governo non ha recepito il parere**.*	
5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine	5. *Identico*.		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
delle operazioni.			
Art. 268 *Esecuzione delle operazioni*			
1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.	1. *Identico.*		
2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.	2. *Identico.*		
	2-bis. E' vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.	*La II Commissione del **SENATO** ha **condizionato** il proprio parere non ostativo alla sostituzione del primo periodo con il seguente: «E' vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni manifestamente irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle comunque non rilevanti che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge.»* *Il **Governo non ha recepito il parere**.*	
	2-ter. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
	bis siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova. Può altresì disporre la trascrizione nel verbale, se necessarie a fini di prova, delle comunicazioni e conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalla legge.		
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.	3. *Identico*.		
3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.	3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. **Per le operazioni di avvio**		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
	e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all'articolo 348, comma 4.		
4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, **rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga**.	4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero, **immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni, se pure oggetto di proroga, per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.**	*La II Commissione della* ***CAMERA*** *ha* ***condizionato*** *il proprio parere favorevole alla* ***soppressione delle parole*** *«se pure oggetto di proroga».* *La II Commissione del* ***SENATO*** *ha formulato tale richiesta sotto forma di* ***osservazione****.* ***Il Governo ha modificato il periodo indicato, con il fine di chiarirne meglio il significato.***	4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio di cui all'art. 269, comma 1, immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni **nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga. Il pubblico ministero dispone con decreto il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della complessità delle indagini, che l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo stesso decreto fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale**

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
			non trasmesso.
	Art. 268-bis ***Deposito di verbali e registrazioni***		
	1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, **il pubblico ministero deposita le annotazioni**, i verbali e le registrazioni, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, **e forma l'elenco delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti a fini di prova.**		
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari**.**	**3.** Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo, non oltre la chiusura delle indagini.		
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso **che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5,** hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di	**2.** Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso della facoltà di esaminare gli atti, **di prendere visione dell'elenco di cui al comma 1,** nonché di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
comunicazioni informatiche o telematiche. **Scaduto il termine,** il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. **Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.**	comunicazioni informatiche o telematiche. *[v. infra, art. 268-quater]*		
7. Il giudice dispone la trascrizione **integrale** delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche **da acquisire**, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. **Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.**	**Abrogato** *[v. infra, art. 493-bis]*		
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare	**Abrogato** [v. *infra* art. 268-quater, co. 4]		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati**, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.**			
	Art. 268-ter ***Acquisizione al fascicolo delle indagini***		
	1. L'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni utilizzate, nel corso delle indagini preliminari, per l'adozione di una misura cautelare è disposta dal pubblico ministero, con inserimento dei verbali e degli atti ad esse relativi nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5.		
	2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito, presenta al giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell'elenco		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
	formato a norma dell'articolo 268-bis, comma 1, e ne dà contestualmente comunicazione ai difensori.		
	3. I difensori, nel termine di cui al comma 2, hanno facoltà di richiedere l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a fini di prova, non comprese nell'elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l'eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo 268.	*La II Commissione della **CAMERA** ha **condizionato** il proprio parere favorevole alla **sostituzione delle parole:** «nel termine di cui al comma 2» con le seguenti: «nel termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 268-bis, comma 2».* *Conseguentemente, la II Commissione della CAMERA ha chiesto di **inserire** in coda al comma, i seguenti **periodi**: «Tale termine può essere oggetto di proroga per un periodo di pari durata. Il giudice dispone la proroga in ragione della complessità del procedimento e del numero delle utenze intercettate».* *La II Commissione del **SENATO** ha **condizionato** il proprio parere non ostativo all'**aggiunta** in fine del seguente periodo: «Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato dal giudice su richiesta dei*	3. I difensori, nel termine di **10 giorni dalla ricezione dell'avviso di cui all'art. 268-bis, comma 2**, hanno facoltà di richiedere l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a fini di prova, non comprese nell'elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l'eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo 268. **Tale termine può essere prorogato dal giudice per un periodo non superiore a 10 giorni, in ragione della complessità del procedimento e del numero delle intercettazioni.**

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
		difensori di ulteriori periodi di cinque giorni e comunque non oltre il trentesimo giorno dal deposito». ***Il Governo ha integralmente recepito il parere della II Commissione della CAMERA.***	
	4. La richiesta, unitamente agli atti allegati, è depositata nella segreteria del pubblico ministero che ne cura l'immediata trasmissione al giudice.		
	5. Il pubblico ministero e i difensori, sino alla decisione del giudice, possono integrare le richieste e presentare memorie.		
	6. Il pubblico ministero, in relazione alle comunicazioni o conversazioni di cui al comma 1, può chiedere al giudice, con le modalità e nei termini indicati dai commi precedenti, l'eliminazione dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni di cui ritiene, per elementi sopravvenuti, l'irrilevanza.		
	Art. 268-quater **Termini e modalità della**		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
	decisione del giudice		
[v. sopra, art. 268, co. 6]	**1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste,** il giudice dispone **con ordinanza, emessa in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori,** l'acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d'ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. **A tal fine può procedere all'ascolto delle conversazioni e comunicazioni.**	*La II Commissione del **SENATO** ha condizionato il proprio parere non ostativo alla sostituzione dei commi 1 e 2 con il seguente: «1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il giudice fissa per il quinto giorno successivo l'udienza della quale è data tempestiva comunicazione al pubblico ministero e ai difensori e nella quale dispone con ordinanza l'acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d'ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione».* **Il Governo non ha recepito il parere.**	
	2. Quando necessario, l'ordinanza è emessa all'esito dell'udienza fissata per il quinto giorno successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1, con tempestivo avviso al pubblico ministero e ai difensori.		
	3. Con l'ordinanza viene meno il segreto sugli atti e i verbali delle conversazioni e comunicazioni oggetto di acquisizione. Essi sono inseriti nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5. A tal		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
	fine il giudice ordina la trascrizione sommaria, a cura del pubblico ministero, del contenuto delle comunicazioni o conversazioni acquisite su richiesta dei difensori, se nel verbale delle operazioni di cui all'articolo 268 comma 2 sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.		
[v. sopra, art.268, co. 8]	**4. Delle registrazioni acquisite** i difensori possono fare eseguire la trasposizione su supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati.	*La II Commissione della **CAMERA** ha **condizionato** il proprio parere favorevole alla **sostituzione del comma 4** con il seguente: «I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere copia dei verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni acquisite».* **Il Governo ha recepito il parere.**	4. I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati **e possono ottenere copia dei verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni acquisite.**
		*La II Commissione del **SENATO** ha condizionato il proprio parere non ostativo all'inserimento, dopo il*	

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
		comma 4, del seguente: «4-bis. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento». Conseguentemente, la II Commissione del Senato ha chiesto di ***sopprimere*** *l'****art. 493-bis*** *(v. infra).* **Il Governo non ha recepito il parere.**	
	5. Gli atti e i verbali relativi a comunicazioni e conversazioni non acquisite sono immediatamente restituiti al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1.		
	6. Alle operazioni di acquisizione provvede il giudice per le indagini preliminari che ha		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
	autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni.		
Art. 269 *Conservazione della documentazione.*			
1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.	1. I verbali e le registrazioni**, e ogni altro atto ad esse relativo,** sono conservati integralmente **in apposito archivio riservato** presso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, **e sono coperti da segreto. Al giudice per le indagini preliminari è in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.**	*La II Commissione della Camera ha **condizionato** il proprio parere favorevole all'**inserimento**, dopo le parole: «Al giudice per le indagini preliminari» delle seguenti: «e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà».* ***Il Governo ha recepito il parere.***	1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, e sono coperti da segreto. Al giudice per le indagini preliminari **e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà** è in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.
	1-bis. Non sono coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5.		
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a	2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.	impugnazione. Tuttavia gli interessati, a tutela della riservatezza, possono chiedere la distruzione **delle registrazioni non acquisite** al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.		
3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.	3. *Identico*.		
Art. 270 *Utilizzazione in altri procedimenti*.			
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.	1. *Identico*.		
	1-bis. I risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non possono essere utilizzati per		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
	la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.		
2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8.	2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni **degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater**.		
3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.	3. *Identico*.		
Art. 271 *Divieti di utilizzazione*			
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate	1. *Identico*.		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.			
	1-bis. Non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo.		
2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.	2. *Identico*.		
3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.	3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1**, 1-bis** e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
Libro IV - Misure cautelari Titolo I - Misure cautelari personali Capo IV - Forma ed esecuzione dei provvedimenti			
Art. 291 *Procedimento applicativo.*			
1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.	1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, **compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti** nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.		
1-bis [abrogato]			
	1-ter. Quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate.		
2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274,	2. *Identico*.		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 27.			
2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata.	2-bis. *Identico*.		
Art. 292 *Ordinanza del giudice*			
1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.	1. *Identico*.		
2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio: a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo; b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate; c) l'esposizione e l'autonoma	2. *Identico*.		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato; c-bis) l'esposizione e l'autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione e l'autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure; d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274; e) la data e la sottoscrizione del			

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
giudice.			
2-bis. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.	2-bis. *Identico*.		
2-ter. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonché all'articolo 327-bis.	2-ter. *Identico*.		
	2-*quater*. Quando è necessario per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali.		
3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.	3. *Identico*.		
Art. 293 *Adempimenti esecutivi*			
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o	1. *Identico*.		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa: a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento; f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza; h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non			

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare; i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca.			
1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato.	1-bis. *Identico*.		
1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di	1-ter. *Identico*.		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.			
2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.	2. *Identico*.		
3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore.	3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore. **Il difensore ha diritto di esame e non di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.**	*La II Commissione della **CAMERA** ha **condizionato** il proprio parere favorevole alla **soppressione** della parola «non».* *Analoga **condizione** è stata posta dalla II Commissione del **SENATO**.* ***Il Governo ha recepito i pareri parlamentari.***	3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore. Il difensore ha diritto di esame e ~~**non**~~ di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.
4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione	4 *Identico*.		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
in via ordinaria.			
Art. 295 *Verbale di vane ricerche*			
1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza.			1. *Identico*.
2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'articolo 296, lo stato di latitanza.			2. *Identico*.
3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270.		*La II Commissione del **SENATO** ha formulato la seguente **osservazione**, in relazione agli interventi di modifica del codice di procedura penale: «si invita il Governo a valutare l'opportunità di inserire […] le disposizioni necessarie per coordinare la formulazione degli articoli 242 e 295 del codice di procedura penale con le modifiche apportate agli*	3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, **268-bis, 268-ter, 268-quater**, 269 e 270.

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis nonché dell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4).		*articoli 268, 269 e 270 del codice medesimo e con l'inserimento nello stesso degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater».* ***Il Governo ha recepito il parere.***	3-bis. *Identico.*
3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte.			3-ter. *Identico.*

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare Titolo I - Disposizioni generali			
Art. 329 *Obbligo del segreto*			
1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.	1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria**, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste** sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.		
2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.	2. *Identico*.		
3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la	3. *Identico*.		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.			
Titolo IX - Udienza preliminare			
Art. 422 *Attività di integrazione probatoria del giudice*			
1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.	1. *Identico*.		
2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle	2. *Identico*.		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio.			
3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.	3. *Identico*.		
4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.	4. *Identico*.		
	4-*bis*. Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 268-ter e 268-quater.		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
Libro VII - Giudizio Titolo II - Dibattimento Capo I - Disposizioni generali			
Art. 472 *Casi in cui si procede a porte chiuse*			
1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato.	1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato**. Il giudice dispone che si proceda a porte chiuse alle operazioni di cui all'articolo 268-ter quando le parti rinnovano richieste non accolte o richiedono acquisizioni, anche ulteriori, e quando le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso dell'istruzione dibattimentale.**		
2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a	2. *Identico*.		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.			
3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.	3. *Identico*.		
3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono	3-bis. *Identico*.		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
necessarie alla ricostruzione del fatto.			
4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.	4. *Identico*.		
Capo II - Atti introduttivi			
	Art. 493-bis ***Trascrizione delle intercettazioni*.**		
[v. art. 268, comma 7]	**1.** Il giudice dispone, **su richiesta delle parti,** la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche **acquisite**.	*La II Commissione del **SENATO** ha condizionato il proprio parere non ostativo alla **soppressione** di questa disciplina, come conseguenza dell'introduzione di un comma 4-bis nell'art. 268-quater (v. sopra).* ***Il Governo non ha recepito il parere.***	
	2. Per le operazioni di trascrizione e stampa si osservano le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie.		
	3. Delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe le parti possono estrarre copia.		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
Norme di attuazione del codice di procedura penale			
Titolo I - Norme di attuazione Capo VI - Disposizioni relative alle prove			
Art. 89 *Verbale e nastri registrati delle intercettazioni*			
1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.	1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. **Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.**		
2. I nastri contenenti le registrazioni, racchiusi in apposite	2. *Identico*.		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucro sul quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il numero dell'apparecchio controllato, i nomi, se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni previsto dall'articolo 267 comma 5 del codice.			
	2-bis. Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili possono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.		
	2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis le comunicazioni intercettate sono trasferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente verso gli impianti della procura		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
	della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità, in modo da assicurare l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato.		
	2-quater. Quando è impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice dà atto delle ragioni tecniche impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.		
	2-quinquies. Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all'articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell'operazione si dà atto nel verbale.		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
	Art. 89-bis ***Archivio riservato delle intercettazioni.***		
	1. Presso l'ufficio del pubblico ministero è istituito l'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, nel quale sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.		
	2. L'archivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione custodita. Il procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.	*La II Commissione della* ***CAMERA*** *ha formulato la seguente* ***osservazione****: dopo le parole «l'archivio» si valuti l'opportunità di inserire le seguenti: «è gestito, anche con modalità informatiche, e».* ***Il Governo ha recepito il parere.***	2. L'archivio è **gestito, anche con modalità informatiche, e** tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione custodita. Il procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.
	3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero, all'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede	*La II Commissione della* ***CAMERA*** *ha formulato la seguente* ***osservazione****: si valuti l'opportunità di eliminare l'inciso «oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico*	3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, **ivi compresi gli**

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
	e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.	*ministero» e di inserire, dopo le parole «il pubblico ministero e i suoi ausiliari», le seguenti: «, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto».* ***Il Governo ha recepito il parere.***	**ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto,** i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.
	4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio, ma non possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi.	*La II Commissione del **SENATO** ha formulato la seguente **osservazione**: «si invita il Governo a valutare l'opportunità di collocare il comma 4 dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come comma 1-ter dell'articolo 269 del codice di procedura penale».* ***Il Governo non ha recepito il parere.***	

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
Capo VII - Disposizioni relative alle misure cautelari			
Art. 92 *Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare*			
1. L'ordinanza che dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l'esecuzione.	1. *Identico*.		
	1-bis. Contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 89-bis, gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili.		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
	Art. 6 ***Disposizioni per la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione***		
	l. Nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.		
	2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale non può essere eseguita mediante l'inserimento di un captatore informatico su		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
	dispositivo elettronico portatile quando non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.		
	Art. 7 ***Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico***		Art. 7 *Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico* ***e per l'accesso all'archivio informatico***
	l. Con decreto del Ministro della giustizia. da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.	*La II Commissione del* ***SENATO*** *ha formulato la seguenti* ***osservazione****: «si invita il Governo a valutare l'opportunità di inserire, al comma 1, dopo le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto», le seguenti: «, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali,».* ***Il Governo non ha recepito il parere.***	1. *Identico.*
	2. I requisiti tecnici sono stabiliti secondo misure idonee di affidabilità, sicurezza ed efficacia al fine di garantire che i programmi informatici utilizzabili si limitano all'esecuzione delle operazioni		2. *Identico.*

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
	autorizzate.		
		La II Commissione della ***CAMERA*** *ha formulato la seguente* ***osservazione****: in ragione dell'esigenza di prevedere una specifica disciplina relativa sia alle modalità di accesso all'archivio riservato, sia ai poteri di controllo del procuratore della Repubblica per impedire l'impropria diffusione del materiale ivi custodito, si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione volta a prevedere l'adozione di specifiche linee guida da adottarsi con decreto ministeriale, sentito il Garante della protezione dei dati personali.* *La II Commissione del* ***SENATO*** *ha formulato la seguente* ***osservazione****: «si invita il Governo a valutare l'opportunità di aggiungere all'articolo 89-bis ivi introdotto, al comma 2, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le*	**3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissati i criteri a cui il procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalità di accesso all'archivio riservato di cui all'art. 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi.**

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
		disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando che il procuratore della Repubblica possa garantire l'osservanza delle disposizioni in tema di sicurezza e integrità dei sistemi informativi utilizzati per le attività di intercettazione e di tutela della riservatezza dei dati personali definiti sensibili dalla legge». ***Il Governo ha sostanzialmente recepito entrambi i pareri.***	
	Art. 8 ***Clausola di invarianza finanziaria***		
	l. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.		
	2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.		

Normativa vigente	A.G. 472	Pareri delle Commissioni parlamentari	A.G. 472-bis
	Art. 9 **Disposizione transitoria**		
	l. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.	*La Commissione Giustizia del SENATO ha accompagnato il proprio nulla osta con la seguente osservazione: «si invita il Governo a valutare l'opportunità di sostituire, al comma 1, le parole: «a provvedimenti autorizzativi emessi», con le seguenti: «ai procedimenti iscritti».* ***Il Governo non ha recepito il parere.***	1. *Identico.*
			2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) acquista efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.